

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

476^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1971

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente CALEFFI
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA « MAFIA »	
Comunicazioni sull'attività	Pag. 24149
CONGEDI	24147
CONVALIDA DI ELEZIONE A SENATORI	24147
CORTE DEI CONTI	
Relazioni sulla gestione finanziaria di enti	24148
DISEGNI DI LEGGE	
Approvazione da parte di Commissione permanente	24148
Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1673, 1373:	
PRESIDENTE	24149, 24150, 24151
MARTINELLI	24149, 24150
MASCIALE	Pag. 24150
* TERRACINI	24150, 24151
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	24147
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente	24148
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	24148
Trasmissione dalla Camera dei deputati	24147
Discussione:	
« Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione » (1673) e « Regime fiscale degli apparecchi di accensione » (1373), d'iniziativa del senatore Valsecchi Athos e di altri senatori (<i>Procedura urgentissima</i>):	
* BANFI	24183
CERRI	24179
MASCIALE	24176

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 24155 e *passim*
 BERGAMASCO 24158
 BERTOLA, *relatore* 24161 e *passim*
 BONAZZOLA RUHL Valeria 24156

CARRARO Pag. 24155
 CHIARIELLO 24159 e *passim*
 CODIGNOLA 24162, 24169, 24174
 DINARO 24158 e *passim*
 DI PRISCO 24155
 FARNETI Ariella 24161
 FORTUNATI 24160, 24163
 GATTI CAPORASO Elena, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 24176
 GERMANÒ 24169, 24172
 MISASI, *Ministro della pubblica istruzione* 24162
 e *passim*
 PAPA 24174
 PIOVANO 24160, 24163
 SOTGIU 24166, 24176

Votazione a scrutinio segreto 24154

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 24185, 24187

PROCLAMAZIONE DI SENATORE 24147

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Baldini per giorni 2, Bettiol per giorni 2, Brusasca per giorni 2, Coppo per giorni 2, Coppola per giorni 2, Deriu per giorni 2, Dosi per giorni 2, Farabegoli per giorni 2, Florena per giorni 2, Graudo per giorni 2, Limoni per giorni 1, Medici per giorni 2, Pecoraro per giorni 2, Pella per giorni 2, Rossi Doria per giorni 8, Salarì per giorni 2, Spataro per giorni 2, Tessitori per giorni 2, Togni per giorni 2, Zaccari per giorni 2, Zannini per giorni 2 e Zugno per giorni 2.

Proclamazione di senatore

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione della Sicilia, in seguito alla morte del senatore Alfio Di Grazia, ha riscontrato, nella seduta del 12 maggio 1971, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Danilo Bruni.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Danilo Bruni per la Regione della Sicilia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di ven-

ti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Convalida di elezione a senatori

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta del 12 maggio 1971, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Lombardia: Leonello Zenti;

per la Regione Sardegna: Ignazio Serra.
Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati RAFFAELLI ed altri; GRASSI BERTAZZI, ORIGLIA ed altri; BALDANI GUERRA ed altri; SCOTTI ed altri; MONTI ed altri. — « Disciplina del commercio » (1724)

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mez-

zadri » (1723), previ pareri della 5^a e della 8^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di leggi sono stati deferiti in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968 » (791-B), previ pareri della 5^a e della 10^a Commissione;

« Adesione alla Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968, e sua esecuzione » (1706), previ pareri della 5^a e della 9^a Commissione.

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

TANUCCI NANNINI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, recante norme modificative e integrative della legge 3 aprile 1958, numero 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1641), previo parere della 5^a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati deferiti in sede deliberante alla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) i disegni di

legge: **DI PRISCO** ed altri. — « Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, n. 585, sugli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari ed estensione del diritto dei medesimi ad altri componenti la famiglia » (14); **MAGNO** ed altri. — « Modificazioni alla legge 14 luglio 1967, n. 585, concernente la corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari » (113), già deferiti a detta Commissione in sede referente, al fine di permettere che vengano esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 1723 concernente la stessa materia.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di oggi, la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

MINNOCCI ed altri. — « Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » (525);

DINDO e **TANSINI.** — « Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (1368).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria dell'EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, per l'esercizio 1969 (*Doc. XV*, n. 42) e dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, per gli esercizi 1967, 1968 e 1969 (*Doc. XV*, numero 109).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Comunicazioni sull'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha inviato al Presidente del Senato, in data odierna, la seguente lettera:

« Signor Presidente,

è valutazione unanime della Commissione d'inchiesta da me presieduta che il rapporto sulla fuga di Luciano Liggio con la documentazione allegata consegnato alla Signoria vostra illustrissima il 26 febbraio 1970, non debba più essere considerato coperto dal segreto istruttorio in quanto su di esso è già intervenuta la pronuncia del Consiglio superiore della magistratura e della stessa Autorità giudiziaria.

Mi permetto perciò di rivolgerle istanza perchè, a cura di codesta onorevole Presidenza, il rapporto sia pubblicato e messo a disposizione degli onorevoli parlamentari.

La ringrazio e la prego di voler gradire i sensi della mia più viva considerazione.

f.to Francesco CATTANEI ».

Questa relazione sarà pertanto stampata nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda precedenti relazioni presentate dalla stessa Commissione, le Presidenze della Camera e del Senato, in un comunicato congiunto, hanno già provveduto a precisare che le relazioni medesime, non appena presentate, furono annunciate alle rispettive Assemblee e messe a disposizione degli onorevoli parlamentari in edizioni ciclostilate. Anche queste saranno stampate e distribuite.

Approvazione di procedura urgentissima per la discussione dei disegni di legge numeri 1673 e 1373

P R E S I D E N T E . Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

M A R T I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N E L L I . Onorevole Presidente, nel programma dei lavori che il comitato dei presidenti di Gruppo presieduto dal presidente Fanfani ha redatto qualche giorno fa appariva che oggi si sarebbe dovuto discutere in Aula il disegno di legge n. 1673: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione », e il disegno di legge n. 1373: « Regime fiscale degli apparecchi di accensione », d'iniziativa del senatore Athos Valsecchi e di altri senatori. Dato che si tratta di un decreto-legge e dato che anche per giugno sono previsti parecchi giorni di sospensione dei lavori, mentre il 20 giugno stesso scade il periodo dei 60 giorni prescritti per la conversione in legge dei decreti, la Commissione che ho l'onore di presiedere si è fatta premura di predisporre la relazione per discutere il provvedimento.

Senonchè, per una questione di carattere regolamentare nell'ordine del giorno della seduta di oggi questi due disegni di legge non figurano. Allora, avvalendomi di quanto dispone il comma quarto dell'articolo 56, mi onoro di chiederle, signor Presidente, all'inizio della seduta e dato che la relazione è già stata predisposta e distribuita da qualche giorno, che ella proponga all'Aula di procedere all'esame dei disegni di legge di cui ho parlato anche se non iscritti all'ordine del giorno. La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Come il senatore Martinelli ha già rilevato, la mancata iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1673 e 1373 è dipesa unicamente dal fatto che il Senato è stato oggi convocato per la terza votazione sull'emendamento 41.18 all'articolo 41 del disegno di legge sulla riforma universitaria, dato che nelle votazioni di ieri su tale emendamento era stata registrata la mancanza del numero legale. Avverto che, qualora venisse accolta la richiesta avanzata dal senatore Martinelli, i disegni di legge ai quali si è riferito lo stes-

so senatore Martinelli potrebbero essere discussi nella seduta odierna a partire dalle ore 19,30 circa.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TERRACINI. Onorevole Presidente, l'altro giorno nella riunione dei presidenti di Gruppo si è proceduto alla formulazione di un calendario dei lavori, non del programma dei lavori, e mi pare che l'esame dei due disegni di legge sul regime fiscale degli apparecchi di accensione abbia trovato il suo posto in una determinata seduta che in questo momento, mi scuso, non ho presente quale fosse, e ciò tenendo conto appunto della scadenza entro la quale bisogna provvedere a questa incombenza.

Ora, mi pare che non vi sia motivo di modificare il calendario, dato che il calendario stesso era stato redatto già sotto questa preoccupazione.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, poichè in effetti la discussione dei disegni di legge in questione era prevista per la seduta odierna, nella quale avrebbe dovuto aver luogo a partire dalle ore 19,30, la richiesta del senatore Martinelli tende proprio a fare in modo che il programma dei lavori sia tenuto fermo anche per questa parte, nonostante che i due disegni di legge nn. 1673 e 1373 non abbiano potuto essere iscritti all'ordine del giorno della seduta di oggi in seguito a quanto si è verificato nella seduta di ieri a seguito della votazione sull'emendamento 41.18.

LIVIGNI. Quindi la discussione sui disegni di legge nn. 1673 e 1373 non la potremo fare prima della votazione.

PRESIDENTE. Ma sulla richiesta di procedura urgentissima dobbiamo decidere ora. Questo, cioè, attraverso una richiesta prevista dal Regolamento, è un modo per discutere questa sera, anche se non figurano all'ordine del giorno, i due disegni di legge di cui parliamo, in considerazione del fatto che non si sono po-

tuti iscrivere all'ordine del giorno per la mancanza del numero legale nelle votazioni di ieri.

MASCIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIALE. Signor Presidente, per dire di no alla richiesta formulata dal presidente Martinelli. Il senatore Martinelli sa che ieri abbiamo assunto all'unanimità l'impegno di riunire per questo pomeriggio alle ore 18 una Sottocommissione per l'esame definitivo dell'adeguamento pensionistico di guerra e per riferire e deliberare quindi martedì, come è stato anche annunciato attraverso la televisione. Sicchè gli stessi commissari impegnati alla 5ª Commissione per le pensioni di guerra o dovrebbero rinunciare a questo impegno già assunto ieri in sede di Commissione, oppure partecipare, ove dovesse passare la proposta del presidente Martinelli, alla discussione con procedura urgentissima del decreto che è stato emesso il 21 aprile. E poi non cade il mondo se la discussione avviene domani.

PRESIDENTE. Senatore Masciale, come ho già fatto presente, era stato previsto in precedenza di porre in discussione alle ore 19,30 della seduta odierna i due disegni di legge concernenti il regime fiscale degli apparecchi di accensione.

MARTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI. Onorevole Presidente, l'intervento del collega Masciale non ha alcun riferimento al motivo per il quale ho invocato il comma quarto dell'articolo 56; il collega Masciale ha sollevato una questione di opportunità, se cioè riunendosi in questo momento una Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro per l'esame di un gruppo di provvedimenti — sui quali c'è già però un accordo di massima — sia opportuno qui esaminare il disegno di legge che pure coinvolge la responsabilità della

Commissione finanze e tesoro. Io debbo dire che questo ci capita frequentemente e per richiamare l'ultimo esempio clamoroso ricorderò che, mentre qui in Aula si discutevano i bilanci, la Commissione finanze e tesoro era riunita per esaminare e svolgere altro lavoro che riguardava i due disegni di legge per la Cassa per il Mezzogiorno. Ripeto però che ci troviamo a valutare una questione di opportunità; e siccome non posso, per evidenti ragioni, considerare tale questione nella mia veste di relatore, non faccio altro, onorevole Presidente, che rimettermi alle sue decisioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Martinelli, la decisione sulla richiesta da lei avanzata spetta, in base al Regolamento, all'Assemblea.

F R A N Z A . Ma l'Assemblea deve decidere dopo la votazione per la quale siamo stati convocati.

P R E S I D E N T E . No, ora si deve decidere sulla richiesta di procedura urgentissima avanzata dal senatore Martinelli. (*Interruzione del senatore Franza*). Senatore Franza, le ricordo che il quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento recita: « Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto all'ordine del giorno ». (*Interruzione del senatore Franza*).

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **T E R R A C I N I .** Onorevole Presidente, vorrei sapere quale sarebbe, secondo lei, la conseguenza dell'accettazione della proposta del senatore Martinelli. Se ciò volesse dire

che alle 19,30, in base a quanto risulta dal calendario dei lavori approvato nella riunione dei presidenti di Gruppo, si passa all'esame dei due disegni di legge sugli apparecchi per l'accensione automatica, nulla da opporre, ma se l'accoglimento della proposta del senatore Martinelli implicasse che, dopo il voto che finalmente tra pochi minuti, spero, saremo chiamati a dare, si deve senz'altro passare all'esame di quel provvedimento, non siamo d'accordo. Se, ripeto, si tratta semplicemente di attenersi al calendario stabilito, nessuna opposizione.

P R E S I D E N T E . Le do le più ampie assicurazioni che, in adempimento di quanto disposto nel calendario dei lavori dalle conferenze dei capigruppo, si tratta di discutere nel corso di questa seduta i due disegni di legge nn. 1673 e 1373.

Non essendovi altre osservazioni, la richiesta del senatore Martinelli si intende accolta. Pertanto la discussione dei due disegni di legge cui la richiesta si riferisce inizierà all'incirca alle ore 19,30.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici lau-**

reati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario »; « Modifica dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 41.

A R N O N E , *Segretario*:

TITOLO VI

ORGANI DI GOVERNO

Art. 41.

(Rettore e consiglio di ateneo)

La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna università spetta al consiglio di ateneo.

Il consiglio di ateneo è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 40 per cento, docenti di ruolo;
- b) 35 per cento, studenti;

c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario.

Inoltre fanno parte del consiglio di ateneo tre rappresentanti del comune in cui ha sede l'università, tre rappresentanti della Provincia e quattro rappresentanti della Regione, scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, fra personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni.

Per l'elezione delle rappresentanze di cui al secondo comma del presente articolo, l'elettorato attivo spetta ai membri dei consigli di dipartimento appartenenti alle rispettive categorie, nonchè ai membri di una rappresentanza, non superiore a quaranta unità, eletta, ai fini delle nomine di cui al punto d) del secondo comma, dal personale non docente addetto ai servizi centrali dell'università.

Il numero complessivo dei membri del consiglio di ateneo non può essere inferiore a sessanta, nè superiore a centodieci.

Il consiglio di ateneo elegge il rettore tra i docenti di ruolo che ne fanno parte e una giunta, costituita da un numero, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento, di componenti del consiglio stesso, secondo le proporzioni indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Le competenze già del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, alla giunta di ateneo.

Il consiglio e la giunta sono presieduti dal rettore.

Il rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, i membri del consiglio e della giunta durano in carica un triennio. Per la durata del suo ufficio, il rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Il consiglio di ateneo è convocato dal rettore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 41 che non siano stati già votati o ritirati nella seduta precedente.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma con i seguenti:

« Il Consiglio di ateneo è costituito di 90 membri, ripartiti come segue:

- a) 30 docenti;
- b) 24 studenti;
- c) 12 assistenti del ruolo ad esaurimento e ricercatori universitari;
- d) 9 appartenenti al personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario;
- e) 9 rappresentanti della regione in cui ha sede l'università, di cui almeno 3 rappresentanti del mondo del lavoro;
- f) 3 rappresentanti della provincia in cui ha sede l'università;
- g) 3 rappresentanti del comune in cui ha sede l'università.

Per l'elezione delle rappresentanze di cui ai punti a), b), c) e d) del secondo comma del presente articolo, l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti delle rispettive categorie. In ogni elezione o designazione deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

I numeri di cui al secondo comma del presente articolo sono ridotti a due terzi nelle università con meno di diecimila studenti.

Il Consiglio di ateneo elegge tra i suoi membri il rettore per le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione, e, con voto limitato, una Giunta costituita da un numero di componenti del Consiglio stesso pari, per ogni categoria, a un terzo del numero indicato al secondo comma del presente articolo ».

41.18 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

All'emendamento 41.16, secondo comma, dopo le parole: « in numero non inferiore a tre », inserire le altre: « fra quelli designati dalla Regione ».

41.16/1 CARRARO, NOÈ, DAL FALCO, DEL NERO, GENCO, PICCOLO, FALCUCCI Franca, MORLINO

All'emendamento 41.16, secondo comma, sostituire le parole: « sono scelti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, tra personalità » con le altre: « sono scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze e la presenza anche di personalità ».

41.16/2 CARRARO, SPIGAROLI, ORLANDO, TIBERI, BELOTTI, PALA, GIARDINA, FERRARI, INDELLI

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

« Il Consiglio di ateneo è così costituito:

- a) 36 docenti di ruolo;
- b) 24 studenti;
- c) 12 ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) 8 appartenenti al personale non insegnante;
- e) 8 membri designati dalla Regione, 4 designati dalla Provincia e 4 membri designati dal comune in cui ha sede l'università.

I membri designati ai sensi della lettera e) del comma precedente sono scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, fra personalità del mondo della cultura, delle professioni, dell'economia e, in numero non inferiore a tre, del mondo del lavoro ».

41.16 CARRARO, SPIGAROLI, BALDINI, BERTOLA, ZACCARI, LIMONI, MORLINO, SPAGNOLLI

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« Infine tre rappresentanti di enti con i quali l'Università sia in particolari rapporti per esigenze scientifiche o didattiche posso-

no essere chiamati a far parte del Consiglio di ateneo su proposta dello stesso ».

41. 13 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

All'emendamento 41.17, sostituire le parole: « tra i suoi membri » con le altre: « tra i docenti di ruolo ».

41. 17/1 SPIGAROLI, CARRARO, PICCOLO, NOÈ,
SPAGNOLLI, DEL NERO, DAL FALCO,
MONTINI, FALCUCCI Franca,
MORLINO

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Il Consiglio di ateneo elegge tra i suoi membri il Rettore per le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione e, a voto limitato, una giunta costituita da un numero di componenti del Consiglio stesso pari, per ogni categoria, a un quarto del numero indicato dal secondo comma del presente articolo ».

41. 17 CARRARO, SPIGAROLI, BALDINI, BERTOLA,
ZACCARI, LIMONI, MORLINO,
SPAGNOLLI

Al sesto comma, dopo la parola: « giunta », inserire le altre: « tra i componenti del consiglio in rappresentanza dell'Università ».

41. 14 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento 41.18, del senatore Codignola e di altri senatori, sul quale nella seduta di ieri si è verificata la mancanza del numero legale.

Comunico che i senatori Perna, Pellicanò, Masciale, Di Vittorio Berti Baldina, Farneti Ariella, Pirastu, Argiroffi, Magno, Maris, Tropeano, Rossi, Abenante, Venanzi, Aimoni e Stefanelli hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 41.18 sia fatta per appello nominale. Poichè contemporaneamente i senatori Valsecchi Pasquale, Bartolomei, Per-

rino, Tiberi, De Zan, Arcudi, Serra, De Luca Orlando, La Penna, Barra, Zelioli Lanzini, Benaglia, Russo, Colleoni, Accili, Murmura, Dal Falco, Piccolo e Spasari hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 41.18 sia fatta a scrutinio segreto, procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto, la cui richiesta, a norma di Regolamento, prevale sulla richiesta di votazione per appello nominale.

Metto pertanto ai voti a scrutinio segreto l'emendamento 41.18.

Votano i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Aimoni, Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonini, Argiroffi, Arnone, Avezzano Comes,

Ballesi, Banfi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermanni, Bertola, Bertone, Biaggi, Bisantis, Bisori, Bollettieri, Bonadies, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Brambilla, Brugger, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Catalano, Catellani, Cavalli, Cerami, Cerri, Chiariello, Cincari Rodano Maria Lisa, Codignola, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Corrias Efsio, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, D'Andrea, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Vito, De Zan, Dinaro, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari, Ferri, Ferroni, Fortunati, Fossa, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Guanti,

Iannelli, Indelli,

La Rosa, Latanza, Levi, Li Causi, Li Vigni, Lombardi, Lusoli,

Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Manenti, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzaroli, Mazzoli, Minella Molinari Angiola, Montini, Morandi, Morlino, Murmura,

Niccoli, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,
Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri,
Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò Pennacchio,
Perna, Perrino, Picardi, Piccioni, Piccolo,
Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Poerio,
Pozzar, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Ripamonti, Romano,
Rosa, Rossi, Russo,

Sammartino, Scardaccione, Schiavone,
Scipioni, Secchia, Segnana, Segreto, Ser-
ra, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spa-
gnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Terracini, Tiberi, Togni, Tomassi-
ni, Tomasucci, Torelli, Trabucchi, Tropea-
no, Turchi,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pa-
squale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovan-
ni, Venturi Lino, Vignola, Vignolo,

Zelioli Lanzini, Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Baldini, Bettiol, Bosso, Brusasca, Coppo,
Coppola, Deriu, Dosi, Farabegoli, Florena,
Girauda, Limoni, Lisi, Medici, Pecoraro,
Pella, Rossi Doria, Salari, Sema, Spataro,
Tessitori, Zaccari, Zannini, Zugno.

*Sono assenti per incarico del Senato i
senatori:*

Berthet, Boano, Premoli, Tolloy, Treu.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il se-
guente risultato della votazione a scrutinio
segreto sull'emendamento 41.18:

Votanti	196
Favorevoli	83
Contrari	109
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Senatore Carraro,
mantiene l'emendamento 41.16 ed i due sub-
emendamenti 41.16/1 e 41.16/2?

C A R R A R O . Sì, onorevole Presiden-
te, mantengo questi emendamenti, rilevando
tuttavia che mi sembrerebbe opportuno (dal
momento che mantengo anche i due sub-
emendamenti) fare qualche correzione me-
ramente formale al testo dell'emendamento
principale, modificando la lettera e) nel mo-
do seguente: « e) 8 membri designati dalla
regione, di cui in numero non inferiore a 3
scelti fra i rappresentanti del mondo del
lavoro », ed aggiungendo la seguente lettera:
« f) 4 membri designati dalla provincia e 4
membri designati dal comune in cui ha sede
l'università ».

Inoltre, nell'ultimo comma, dopo il rife-
rimento alla lettera e) deve essere aggiunto
il riferimento alla lettera f); alle parole « fra
personalità » devono essere sostituite le al-
tre: « e la presenza anche di personalità »;
devono essere soppresse le parole: « e, in nu-
mero non inferiore a tre, del mondo del
lavoro ».

Infine la dicitura iniziale dell'emendamen-
to 41.16 deve essere integrata come segue:
« sostituire il secondo, terzo, quarto e quin-
to comma con i seguenti . . . », perchè la di-
sciplina che risulta dall'emendamento 41.16
non è più compatibile con le disposizioni
contenute anche nel quarto e quinto com-
ma di quell'articolo. Vorrei quindi pregarla,
signor Presidente, di considerare anche que-
sta rettifica formale che deriva dalla lo-
gica, coerente applicazione dell'emendamen-
to 41.16.

P R E S I D E N T E . Senatore Carraro,
in ogni caso in sede di coordinamento si
provvederà alle eventuali correzioni formali,
che si rendessero necessarie al fine di evi-
tare contraddizioni fra le norme approvate.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Ho seguito l'illustra-
zione che ha fatto il senatore Carraro di
queste sue correzioni, e debbo dire che dal
punto di vista formale e dal punto di vista
degli strumenti di cui disponiamo mi pare
che si tratti di un vero e proprio sub-emen-
damento, tanto è vero che il Presidente è

ricorso a questa interpretazione dicendo che sarebbero comunque sorti problemi di coordinamento che si sarebbero esaminati a tempo opportuno.

Signor Presidente, la questione è molto dubbia; comunque non faccio un richiamo formale al Regolamento. Tengo però a sottolineare che il caso si è verificato e che lo terremo presente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 41.16, il quale, integrato con i due sub-emendamenti 41.16/1 e 41.16/2 e con le correzioni formali proposte dal senatore Carraro, risulta così formulato:

Sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto comma con i seguenti:

« Il Consiglio di ateneo è così costituito:

- a) 36 docenti di ruolo;
- b) 24 studenti;
- c) 12 ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) 8 appartenenti al personale non insegnante;
- e) 8 membri designati dalla Regione di cui non meno di 3 scelti tra i rappresentanti del mondo del lavoro;
- f) 4 membri designati dalla Provincia e 4 membri designati dal comune in cui ha sede l'università.

I membri designati ai sensi della lettera e) del comma precedente sono scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze e la presenza anche di per-

sonalità del mondo della cultura, delle professioni e dell'economia ».

BONAZZOLA RUHL VALE-RI A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZOLA RUHL VALE-RI A. Malgrado la soluzione data testè attraverso la presentazione di alcuni sub-emendamenti e di alcune correzioni definite formali dal senatore Carraro, la posizione del Gruppo comunista in proposito rimane critica e negativa. La proposta del senatore Carraro non può trovare il nostro consenso e la nostra approvazione. Prendiamo atto che i sub-emendamenti e i perfezionamenti sono frutto di laboriose meditazioni delle ultime ore, di complesse elaborazioni e rifacimenti nonchè — dobbiamo dircelo con tutta franchezza — di uno scontro politico profondo che si è verificato nella maggioranza. Da una parte forse potrebbe anche non stupire un così lungo ripensamento e un così complesso rifacimento di un articolo della riforma, dal momento che si tratta di questioni importanti e complesse. Ma occorre guardare a quale tipo di soluzione si è giunti dopo questa laboriosa vicenda. Secondo noi tale soluzione non risolve alcuni aspetti fondamentali, e per noi irrinunciabili, del problema che stiamo discutendo: essi riguardano il governo della università, la partecipazione ad esso delle diverse componenti, la democratizzazione della vita interna dell'università.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue **BONAZZOLA RUHL VALE-RI A.**) . Si tratta — ecco perchè vogliamo ribadire la nostra posizione — di aspetti certamente non secondari e non marginali della riforma dell'università; ricordiamo infatti che i temi del governo dell'uni-

versità e della democratizzazione della vita universitaria sono stati e sono tuttora oggetto di appassionate battaglie.

Sono rimasti quindi dei punti negativi. Una prima osservazione si riferisce alla distribuzione numerica prevista dall'emenda-

mento Carraro: essa favorisce ancora le forze interne all'università ed in particolare i docenti di ruolo. A nostro avviso ciò ha almeno due significati importanti che teniamo a ribadire: un primo significato è quello che si riferisce al fatto che con le indicazioni dell'emendamento Carraro si consente ancora una volta una posizione di maggioranza e prioritaria a coloro che hanno avuto e hanno tuttora un ruolo privilegiato nell'università, e per i quali questa posizione si vuole perpetuare nell'avvenire. Il secondo significato che teniamo a mettere in evidenza si riferisce al fatto che, dopo aver esaminato la distribuzione numerica prevista dall'emendamento della Democrazia cristiana, si arriva alla conclusione che nel futuro governo del consiglio di ateneo avranno ancora una prevalenza le forze interne all'università, ciò che rischia di perpetuare il carattere chiuso ed isolato dell'università rispetto al mondo esterno, alle forze politiche e sociali.

Alcune altre osservazioni nel merito del problema: davvero non comprendiamo — lo abbiamo già detto ieri, lo ribadiamo oggi — come sia possibile prevedere una partecipazione delle regioni, dei comuni e delle province così come prospettata nell'emendamento della Democrazia cristiana. Come è possibile prefigurare una tale partecipazione attraverso una distinzione tra rappresentanti politici e forze culturali? È vero che il senatore Carraro ci ha presentato qui una correzione del testo, con cui si afferma che province, regioni e comuni possono anche avvalersi di rappresentanze di forze culturali, economiche e così via, ma questa modifica ci sembra più il risultato di uno sforzo filologico e perfezionistico che di uno sforzo per mutare la sostanza del problema che resta quella di prima.

Infatti, nonostante questa precisazione, si tende ugualmente ad una distinzione, che a noi appare davvero inquietante e strana, tra forze politiche dei consigli regionali, provinciali e comunali e personalità della cultura o della vita economica, eccetera. Dovremmo forse dedurne, senatore Carraro, che un consigliere regionale, provinciale o comunale abbia capacità e doti di intelligenza e di cultura inferiori a quelle dei rappresentanti del

mondo della cultura, dell'economia, eccetera?

A noi sembra veramente che si tratti di una distinzione non accettabile.

Una seconda osservazione si riferisce al modo con il quale si prevede la partecipazione del mondo del lavoro al governo dell'università. Anche qui è davvero strano che siano le regioni a dover scegliere questi rappresentanti. Ci si consenta di dire che questa designazione non ci trova concordi ed è assolutamente da respingere dal momento che non si comprende come i rappresentanti del mondo del lavoro possano accettare di essere designati al governo della università attraverso una delega che dovrebbero ricevere dalle regioni.

La terza osservazione riguarda, infine, la partecipazione degli studenti. Anche con i sub-emendamenti presentati e anche considerando il testo definitivo del senatore Carraro in merito all'articolo 41, la partecipazione studentesca si presenta ancora una volta come una partecipazione che avviene in posizione assolutamente minoritaria anziché di parità, quale noi sosteniamo debba essere nel governo dell'università e, nel caso specifico, nel consiglio di ateneo.

Per i motivi che ho indicato, esprimiamo quindi parere sfavorevole alle proposte che ci vengono dalla Democrazia cristiana, sulle quali non a caso — mi permetto di dirlo — si sono verificati uno scontro politico, una tensione, una rottura. Ogni volta che in quest'Aula andiamo a discutere della riforma dell'università e si affrontano punti qualificanti di questa riforma, non solo ci troviamo di fronte a posizioni contrastanti all'interno della maggioranza ma, quel che è ancora più grave, ci troviamo di fronte a posizioni che esprimono resistenze e orientamenti conservatori rispetto a reali propositi innovatori della vita dell'università. E ciò a danno di una riforma dell'università che noi comunisti continueremo a volere, ma a volere come momento davvero innovatore, senza equivoci, e senza compromessi, di una situazione come quella dell'università italiana che non ha bisogno certo di mezze misure e di ambiguità, ma di volontà precise di trasformazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

DINARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la nostra parte politica aveva concepito in modo sostanzialmente assai diverso gli organi di governo dell'università ed in particolare il consiglio di ateneo; in modo cioè da noi ritenuto consono agli interessi della cultura del nostro Paese e della stessa università italiana.

Da ciò dovrebbe derivare oggi il nostro voto contrario anche all'emendamento e ai sub-emendamenti presentati dal senatore Carraro e da altri senatori, che non tengono conto, a nostro avviso, delle esigenze primarie ed istituzionali delle università e ricalcano nella sostanza innovazioni eversive. Ma poichè con tale emendamento e coi successivi sub-emendamenti ora illustrati viene almeno fatto salvo il principio — messo in dubbio dall'emendamento Codignola ed altri testè respinto e sul quale il nostro Gruppo ha votato contro — che il rettore dell'università non potrà essere scelto se non tra i docenti di ruolo, abbiamo deciso dopo più matura riflessione di dichiarare la nostra astensione su tale emendamento e sui relativi sub-emendamenti. Grazie.

BERGAMASCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Onorevole Presidente, ieri il senatore Chiariello, a nome di questo Gruppo, aveva annunciato il voto favorevole all'emendamento 41.16 del senatore Carraro. Naturalmente quando aveva fatto questa dichiarazione riteneva che il testo in esame fosse il testo definitivo sul quale si doveva fare la dichiarazione di voto. Ma oggi il testo appare modificato attraverso la presentazione di due sub-emendamenti. Non intendiamo sollevare nessuna questione procedurale però dobbiamo rilevare che, se per quanto riguarda il 41.16/1 il

cambiamento è formale, per quanto riguarda il 41.16/2 il cambiamento non è puramente formale: e ciò è anche logico perchè rappresenta l'accordo tra i due contendenti di ieri.

Ora la scelta non è più fra le personalità del mondo della cultura, dell'economia, delle professioni e così via, come si diceva, poichè con una formula alquanto contorta si stabilisce che sia garantita la rappresentanza delle minoranze e la presenza anche di quelle personalità; il che significa che possono esserci e possono non esserci altri che non hanno le suddette qualifiche.

In queste condizioni il nostro Gruppo, modificando la sua decisione di ieri, dichiara che si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 41.16 del senatore Carraro e di altri senatori, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con i sub-emendamenti 41.16/1 e 41.16/2 e dalle correzioni formali proposte dal senatore Carraro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

L'emendamento 41.13, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 41.17/1 del senatore Spigaroli e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.17, del senatore Carraro e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

L'emendamento 41.14 del senatore Germanò e di altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 41 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. ...

(Pro-Rettori)

In rapporto al numero degli studenti iscritti nell'Università, il Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di ateneo, può nominare, con proprio decreto, uno o più Pro-Rettori, sino ad un massimo di tre, scegliendoli tra i professori di ruolo, con l'incarico di coadiuvarlo o sostituirlo anche nella presidenza degli organi di governo dell'Università in caso di assenza o impedimento.

Il Pro-Rettore dura in carica un anno accademico e può essere riconfermato. Egli ha diritto ad un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Qualora il Rettore cessi dalla carica per qualsiasi motivo, le relative funzioni sono temporaneamente assunte dal Pro-Rettore e, in caso di più Pro-Rettori, dal Pro-Rettore con maggiore anzianità di ruolo.

41.0.1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo che proponiamo, è, potrei dire, di ordine tecnico perchè non si può concepire un'organizzazione diciamo così a tipo rettoriale se non si concepisce anche l'organizzazione degli uffici pro-rettoriali, di coloro cioè che dovrebbero sostituire il rettore in mancanza del rettore stesso. In questo articolo aggiuntivo diciamo che, soprattutto in rapporto al numero degli studenti iscritti all'università e aggiungerei anche indipendentemente dal numero degli studenti iscritti all'università, il rettore, sempre previo parere (perchè è sempre bene che ci sia il parere del consiglio di ateneo)

può nominare con proprio decreto uno o più pro-rettori sino ad un massimo di tre, scegliendoli tra i professori di ruolo con l'incarico di coadiuvarlo o sostituirlo, anche nella presidenza degli organi di governo dell'università, in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore dura in carica un anno accademico e può essere riconfermato. Qualora il rettore cessi dalla carica per un qualsiasi motivo le relative funzioni sono temporaneamente assunte dal pro-rettore ed in caso di più pro-rettori dal pro-rettore con maggiore anzianità di ruolo. Signor Presidente, non ho bisogno di illustrare ulteriormente questo articolo aggiuntivo perchè non si può concepire che per una carenza qualsiasi dei rettori o per malattia o per viaggi, molte volte sono obbligati ad andare all'estero, l'università resti senza una persona che li sostituisca. Attualmente con l'ordinamento locale questo avviene regolarmente; ci sono dei pro-rettori, sappiamo chi sono e a chi dobbiamo rivolgerci. Quindi credo che questo articolo debba essere accolto anche perchè non si tratta di una questione politica ma semplicemente di un adempimento, potrei dire, tecnico.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. ...

« Il rettore è eletto a maggioranza assoluta di voti tra i docenti, previa discussione pubblica da parte del Consiglio di ateneo delle candidature e dei programmi.

Il rettore dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. Egli cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di ateneo e coordina l'attività della Giunta esecutiva, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di ateneo e, in generale, sovrintende allo svolgimento operativo di tutte le attività che interessano l'intera uni-

versità. Rilascia i titoli di studio e rappresenta l'università nei confronti di terzi ».

41.0.2 FORTUNATI, FARNETI Ariella, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, SOTGIU, PAPA, PELLICANÒ

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, il punto centrale di questo articolo riguarda in sostanza il modo di procedere alla elezione del rettore, senza modificare il testo già approvato, ma al fine di rendere normale una prassi già in uso in diversi atenei e per la quale l'elezione avviene sulla base di una discussione pubblica di programmi presentati dai candidati. Questo il senso più vivo e profondo della nostra proposta e credo che, al di là di questioni formali, la maggioranza debba accogliere, in linea di principio, questo orientamento di massima.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Piovano e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura:

ARNONE, Segretario:

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. ...

« L'assemblea del dipartimento è composta di tutto il personale docente e non docente e, ove lo richiedano, degli studenti iscritti al dipartimento.

L'assemblea del dipartimento è convocata all'inizio dell'anno accademico per dire il proprio parere sul programma di attività didattico e di ricerca proposto dal consiglio di dipartimento e, al termine dell'anno accademico, per discutere una relazione del Consiglio sui risultati dell'attività didattica e di ricerca.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei

membri del Consiglio di dipartimento o di un decimo degli aventi diritto a partecipare all'assemblea stessa.

L'assemblea del dipartimento è pubblica, le sue deliberazioni sono trasmesse al Consiglio di ateneo e sono affisse all'albo del dipartimento per la durata di 7 giorni ».

41.0.3 PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, SOTGIU, PAPA, FORTUNATI, PELLICANÒ

PIOVANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOVANO. Il senso generale di questo emendamento è di per sé chiaro. Esso costituisce un atto di coerenza con quanto il nostro Gruppo sta da tempo sostenendo circa la necessità di tener conto delle nuove esperienze di democrazia diretta che si sono avute in questi ultimi anni all'interno dei nostri Atenei.

Proponiamo, infatti, un'assemblea di dipartimento composta da tutto il personale docente e non docente e, ove lo richiedano, dagli studenti iscritti al dipartimento.

E abbastanza prevedibile una obiezione che ci siamo sentiti fare più volte in Commissione. In quale forma gli studenti debbono chiedere la partecipazione all'assemblea del dipartimento? Qual è il *quorum* per cui un certo numero di studenti può chiedere di far parte di quest'assemblea? Si tratta di domande che nascondono una insidia: quella della contrapposizione, che a nostro giudizio è di comodo, fra una « minoranza attiva » e una « maggioranza silenziosa ». Dicono, cioè, gli oppositori di queste forme di democrazia diretta che abbiamo propugnato, nel caso specifico, per il dipartimento, che è praticamente impossibile istituzionalizzare la rappresentanza degli studenti. Affermiamo che questa possibilità esiste attraverso l'assemblea degli studenti, la quale è composta da tutti quegli studenti che dimostrino sufficiente maturità culturale e politica per interessarsi delle questioni dell'università; il che, del resto, non esclude che coloro i quali a questa assemblea di studenti

non intervengono debbano essere necessariamente ascritti al numero dei contrari, degli oppositori.

Questo è il punto essenziale dell'emendamento. Ne consegue per logica, direi, che a questa assemblea debbono essere riconosciute determinate funzioni. Il secondo comma del nostro emendamento ne indica due; quella di dare un parere sul programma di attività didattiche e di ricerca proposte dal consiglio di dipartimento e quella di discutere, al termine dell'anno accademico, una relazione del consiglio sui risultati dell'attività didattica e di ricerca. Si tratta, in poche parole, attraverso questi due momenti, di instaurare all'interno del dipartimento un dialogo vasto ed impegnato che veda confluire le opinioni, le posizioni e gli interessi di tutte le componenti che alla vita del dipartimento hanno interesse.

Sempre in questo spirito l'ultimo comma determina che l'assemblea del dipartimento è pubblica, e pubblici sono i suoi atti. Pare a noi che, se si ha presente la storia dei nostri atenei nel corso degli ultimi tre anni, dal 1968 in poi, sia veramente impossibile dire di no ad una proposta come quella che avanziamo, per rifugiarsi invece in forme di rappresentanza delegata, che il costume quotidiano degli studenti ha da gran tempo sconfessato.

Per questo raccomandiamo che il nostro emendamento sia accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 41.0.1, presentato dai senatori Germanò, Premoli, Bergamasco, Veronesi e Chiariello, vorrei pregare i presentatori di non insistere.

La maggioranza della Commissione, senza entrare nel merito dei pro-rettori, pensa che questo problema, più che essere fissato e stabilito con un articolo di legge, debba essere molto più opportunamente regolamentato nello statuto dell'ateneo, anche perchè il dettato qui scritto in rapporto al numero

degli studenti iscritti porta ad una formulazione non precisa della legge. Evidentemente l'opportunità ed il numero di questi pro-rettori varia da università ad università, perciò è meglio che sia lo statuto dell'ateneo a disciplinare questa materia. Vorrei, pertanto, pregare i colleghi di non insistere, anche per non aggravare questa legge di norme fin troppo precise.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.2, presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori, la maggioranza...

PRESIDENTE. Faccio osservare che il primo comma dell'emendamento 41.0.2 è precluso.

PIOVANO. Questo è il suo giudizio?

PRESIDENTE. No, non è il mio giudizio: è il giudizio obiettivo, tenendo conto che abbiamo già effettuato una votazione preclusiva del contenuto del primo comma.

FARNETI ARIELLA. Mi scusi, onorevole Presidente, nel primo comma c'è un elemento nuovo, e cioè che il rettore è eletto « previa discussione pubblica da parte del Consiglio di ateneo delle candidature e dei programmi ».

PRESIDENTE. Siamo già in votazione: non si possono proporre altri emendamenti mentre il relatore si sta pronunciando su quelli già presentati.

FARNETI ARIELLA. Lo dicevo appunto perchè, a mio avviso, la precedente votazione non è preclusiva in quanto nell'emendamento 41.0.2 c'è questo elemento nuovo.

BERTOLA, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.2 la maggioranza della Commissione è favorevole ad accettare nella sostanza il contenuto del primo comma in cui vi è l'affermazione che l'elezione del rettore venga fatta previa discussione pubblica da parte del consiglio di ateneo. Perciò a nome della Commissione propongo un emendamento tendente ad inserire

il seguente articolo aggiuntivo: « L'elezione del rettore avviene previa discussione dei programmi dell'ateneo per il successivo triennio » (41.0.6).

Sono invece contrario al secondo comma dell'emendamento 41.0.2, pregando i presentatori di non insistere.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.0.3 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, il relatore a nome della maggioranza della Commissione fa le stesse osservazioni che ha fatto a proposito dell'emendamento 41.0.1. Ritiene che questa materia sia più opportuno regolamentarla nell'ambito dello statuto dell'ateneo e, se necessario, del regolamento di dipartimenti, piuttosto che fissarla in un articolo di legge.

P R E S I D E N T E Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministro è d'accordo con il relatore, quindi è contrario agli emendamenti 41.0.1, 41.0.3 e alla seconda parte del 41.0.2, condividendo l'opinione del relatore che gran parte della materia qui trattata dovrebbe essere rimandata agli statuti dell'università. Sono poi favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione a proposito del primo comma dell'emendamento 41.0.2.

P R E S I D E N T E. Da parte del senatore Codignola e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento ad un articolo aggiuntivo e un articolo aggiuntivo e da parte del senatore Carraro e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A, *Segretario*:

All'emendamento 41.0.4, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: « attivo e passivo. I docenti eletti devono essere almeno per metà professori di ruolo ».

41.0.4/1 **CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES**

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. ..

« Nella prima applicazione della presente legge, i docenti di cui alla lettera a) del secondo comma del precedente articolo sono comprensivi dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati; essi costituiscono un corpo elettorale unico. Egualmente gli assistenti di ruolo che non dispongano di incarico e i ricercatori formano un corpo elettorale unico, attivo e passivo, fino ad esaurimento del ruolo ad esaurimento degli assistenti ».

41.0.4 **CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES**

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. ...

« Nelle sedi universitarie con meno di diecimila studenti in corso il numero dei componenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente è ridotto della metà ».

41.0.5 **CARRARO, CODIGNOLA, SPIGAROLI, SPAGNOLLI, ALBERTINI, BALDINI, ZACCARI, BERTOLA**

C O D I G N O L A Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 41.0.4 e 41.0.4/1, riservandomi di ripresentarli successivamente all'articolo 42.

P R E S I D E N T E Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 41.0.5.

B E R T O L A, *relatore*. Il relatore è d'accordo sull'emendamento 41.0.5, che porta anche la sua firma.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 41.0.1?

CHIARIELLO. Per un omaggio al nostro relatore non insisto per la votazione di quest'emendamento. Faccio solo notare che quella di rettore sarebbe la prima carica in Italia che non avrebbe un sostituto. Oggi come oggi il rettore è solo e se si ammala per due mesi non si sa chi lo debba sostituire.

BERTOLA, relatore. Ho già detto che di queste questioni si parlerà negli statuti dell'università.

CHIARIELLO. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore e non insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, insiste per la votazione dell'emendamento 41.0.2?

FORTUNATI. Lo ritiro ed aderisco all'emendamento 41.0.6, proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 41.0.6, proposto dalla Commissione, accettato dal Governo e così formulato: «L'elezione del rettore avviene previa discussione dei programmi dell'ateneo per il successivo triennio». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Piovano, mantiene l'emendamento 41.0.3?

PIOVANO. Lo mantengo.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Signor Presidente, può darsi che facendo questa osservazione faccia un errore di procedura, ma desidero

far rilevare che nell'emendamento si parla di assemblea del dipartimento mentre in questo momento non stiamo parlando del dipartimento ma dell'ateneo. Adesso perciò dobbiamo parlare dell'ateneo. poi quando arriveremo al dipartimento si parlerà del dipartimento. Può darsi, ripeto, che mi sbagli... (*Interruzione del relatore Bertola*).

Comunque, se la Commissione è di parere contrario all'emendamento, non insisto sull'osservazione che ho fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.0.3 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.5, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 42. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 42.

(*Consiglio di dipartimento*)

Il consiglio di dipartimento è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 50 per cento, docenti di ruolo;
- b) 25 per cento, studenti;
- c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il numero complessivo dei membri di cui al precedente comma non può essere superiore a quaranta.

Il consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del dipartimento, il direttore; se quest'ul-

timo fa già parte del consiglio, viene sostituito da altro docente, parimenti eletto dal consiglio stesso.

Al direttore, che presiede il consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, ai docenti assegnati al dipartimento, agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento e, congiuntamente, ai ricercatori universitari ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento, e al personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario, appartenenti al dipartimento stesso.

Non è consentito far parte di più di un consiglio di dipartimento.

Il direttore e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, i membri del consiglio di dipartimento durano in carica un triennio.

Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti partecipano soltanto i docenti; alle deliberazioni concernenti le designazioni di cui al sesto comma dell'articolo 31 e le richieste di cui al settimo comma dell'articolo stesso, partecipano i docenti, i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Annualmente, il consiglio di dipartimento riferisce, sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico, all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Consiglio di dipartimento è composto di tutti i docenti universitari assegnati al dipartimento e da un numero di ricercatori, di assistenti collocati nei ruoli ad esaurimento, di frequentanti le attività per il conseguimento del dottorato di ricerca pari il

numero dei docenti. Gli studenti hanno il diritto di nominare una loro rappresentanza di numero eguale al numero dei docenti.

Il Consiglio di dipartimento:

a) elegge tra i docenti all'atto del suo insediamento, il direttore e tra i suoi componenti i membri della Giunta di dipartimento e si dà un regolamento interno;

b) approva il piano di attività didattica e di ricerca e di gestione finanziaria del dipartimento e ripartisce le somme erogate al dipartimento per l'attuazione dei programmi relativi ai diversi indirizzi didattici e di ricerca;

c) esamina alla fine dell'anno accademico i risultati dell'attività didattica e di ricerca e i risultati della gestione finanziaria;

d) delibera sulle eventuali modifiche da apportare alla composizione del dipartimento; sulla copertura dei posti in organico del personale docente e sulle proposte di assunzione del personale non docente.

Le riunioni del Consiglio di dipartimento sono pubbliche, le deliberazioni sono trasmesse al Consiglio di ateneo e sono affisse all'albo del dipartimento per la durata di sette giorni.

Del Consiglio di dipartimento fa parte il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario in una percentuale non inferiore al 20 per cento ».

42.9 SOTGIU, FARNETI Ariella, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, FORTUNATI, PELLICANÒ

Sostituire i primi due commi con il seguente:

« Il Consiglio di dipartimento è composto per il 60 per cento da tutti i professori di ruolo, fuori ruolo e a riposo delle cattedre comprese nel dipartimento, per il 20 per cento dai professori aggregati, per il 10 per cento da rappresentanze elette dai professori incaricati, per il 10 per cento da rappresentanze in pari numero elette rispettivamente dai lettori, dagli assistenti e dagli iscritti ai corsi per le materie che fanno capo al di-

partimento stesso. Il Consiglio di dipartimento dura in carica un triennio ».

42. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« La gestione del dipartimento, ai fini della ricerca e dell'insegnamento, è devoluta al Consiglio di dipartimento. Esso è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

a) 60 per cento, docenti;

b) 30 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;

c) 10 per cento, personale tecnico amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il numero complessivo dei membri di cui al precedente comma non può essere inferiore a venti nè superiore a quaranta ».

42. 11 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

Al primo comma, sostituire le cifre figuranti sub a) e sub d) con le seguenti: « 55; 5 ».

42. 10 CARRARO, SPIGAROLI, BALDINI, BERTOLA, ZACCARI, LIMONI, MORLINO, SPAGNOLLI

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « di cui almeno quindici scelti fra gli studenti iscritti come studenti ricercatori interni al dipartimento ».

42. 1 TRABUCCHI

Al terzo comma, sostituire le parole: « Il Consiglio elegge, tra i docenti di ruolo del dipartimento, il direttore; se quest'ultimo » con le altre: « Il Consiglio è presieduto da un docente di ruolo eletto dal Consiglio

stesso tra i suoi membri; se il docente eletto ».

42. 6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere il quarto comma.

42. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il presidente del consiglio di dipartimento ha diritto ad un'indennità di carica ».

42. 7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti delle rispettive categorie, raggruppate secondo le categorie previste dal primo comma » .

42. 12 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

« Uno studente non può essere iscritto come avente diritto di voto in assemblea che in un solo dipartimento ».

42. 2 TRABUCCHI

Sopprimere il sesto comma.

42. 13 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

Sostituire i commi settimo, ottavo e nono con i seguenti:

« Il direttore e i membri del consiglio di dipartimento durano in carica un triennio:

Non possono essere rieletti per il successivo triennio se esiste possibilità di sostituzione.

Agli effetti delle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti, il consiglio si integra con tutti i docenti del dipartimento; agli effetti delle designazioni e delle richieste di ricercatori, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 31, esso si integra di tutti i docenti e i ricercatori.

Inoltre, il consiglio di dipartimento riferisce annualmente sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

Gli studenti hanno il diritto di designare una propria delegazione elettiva, da rinnovarsi annualmente, in numero non superiore alle categorie di cui alla lettera *b*) del primo comma. Tale delegazione partecipa a tutte le riunioni del Consiglio, ad eccezione di quelle previste dall'ottavo comma, ed esprime le proprie opinioni, anche con documento scritto, sugli oggetti in discussione. Sono elettori ed eleggibili gli studenti che abbiano fatto atto di iscrizione a un dipartimento; nessuno studente può iscriversi a più dipartimenti ».

42. 14 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« I membri del consiglio di dipartimento, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, compreso il presidente, durano in carica un triennio ».

42. 8 GERMANÒ PRFMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

All'ottavo comma, sostituire le parole:

« Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti partecipano soltanto i docenti; »
con le altre: « Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti gli studenti partecipano soltanto in numero non superiore al dieci per cento del numero dei componenti il consiglio di dipartimento; ».

42. 3

TRABUCCHI

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che il Senato abbia respinto la proposta di istituire l'assemblea del dipartimento ci induce ad insistere con maggior forza sull'emendamento 42.9 sostitutivo dell'intero articolo 42

Riteniamo utile l'assemblea del dipartimento per avere nel nuovo ordinamento universitario una sede nella quale sia possibile l'incontro o lo scontro delle opinioni delle diverse componenti dell'università. La assemblea consentirebbe questo. E poichè è difficile pensare, per ovvi motivi, a una assemblea di ateneo, attraverso l'assemblea del dipartimento si potrebbe realizzare lo stesso scopo. Nel dipartimento il numero dei docenti e il numero degli studenti non è eccessivo, o per lo meno si può calcolare che possa non essere eccessivo; quindi la possibilità di tenere in concreto un'assemblea ordinata nella quale le opinioni dei docenti, degli studenti, del personale non docente possano mettersi a confronto ci sembra realizzabile. Non bisogna ignorare, d'altra parte, che una delle maggiori richieste che sono venute proprio dall'interno dell'università nel corso di questi anni è stata quella dell'assemblea. Che l'assemblea abbia potuto anche assumere spesso forme tumultuose e non ordinate, questo non toglie tuttavia che un momento di verifica generale sia da considerare estremamente positivo. È sempre positivo, infatti, che le opinioni di tutti possano venire a confronto.

Questa possibilità, tuttavia, la maggioranza non l'ha concessa respingendo il nostro emendamento. Vorrei sperare che invece la maggioranza consenta che l'esigenza che proponiamo con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 42, sia accolta. Con la nostra proposta miriamo, infatti, ad avere una sede che non sia più una sede assembleare ma tale tuttavia che in essa si possa, nel modo più ampio possibile, decidere tutto ciò che è di fondamentale importanza per la vita del dipartimento.

Ma quali sono i problemi veramente fondamentali per la vita di un dipartimento?

Senza dubbio, in primo luogo, l'elezione del direttore, di colui che dovrà dirigere, in collaborazione con gli altri colleghi, la vita del dipartimento stesso, rappresentarlo, eccetera. Ma, a parte questo, è senza dubbio importante un'altra serie di questioni: per un verso l'elaborazione del piano di attività didattica e di ricerca che nel corso dell'anno o di più anni il dipartimento deve affrontare e per un altro verso le questioni relative alle strutture del dipartimento ed alle sue eventuali modifiche, cioè i problemi dell'ampliamento degli organici, delle chiamate dei docenti e così via.

A noi sembra che per queste questioni, centrali per la vita del dipartimento, ciò che propone la maggioranza della Commissione non sia assolutamente adeguato. Vediamo la prima questione, cioè quella relativa al piano di attività didattica e di ricerca del dipartimento; ma, prima ancora, prendiamo in considerazione il problema della direzione del dipartimento. Non si comprende perchè l'elezione del direttore del dipartimento — e vedo che anche il testo della maggioranza della Commissione usa l'espressione direttore — debba essere effettuata mediante un organismo composto per il 50 per cento da docenti di ruolo, il 25 per cento da studenti, per il 15 per cento da ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento e per il 10 per cento da personale tecnico, amministrativo delle biblioteche ed ausiliario. Tanto più che il direttore del dipartimento è — se non comprendo male il testo della Commissione — un docente. Allora non si comprende perchè all'elezione del direttore del dipartimento, che è un docente, debba partecipare soltanto una parte dei docenti. Non si capisce perchè da quest'elezione se ne debba escludere una parte.

Questo, ripeto, per quanto si riferisce alla prima delle funzioni alle quali deve assolvere il consiglio di dipartimento. Ma vi è un'altra funzione, di gran lunga più importante rispetto alla precedente, ed è quella di decidere sul programma di attività didattica e di ricerca. Anche a questo proposito, perchè la vita del dipartimento, dal punto di vista dell'attività didattica e di ricerca e dal

punto di vista dell'organizzazione della didattica e della ricerca, deve essere diretta soltanto da una parte del corpo docente? Non si riesce a comprenderlo. Un contributo alla definizione generale della didattica, un contributo alla formazione generale dei piani di ricerca lo possono e lo debbono dare tutti. A mio modo di vedere, agire diversamente significa privarsi di capacità e di competenze che possono essere anche notevoli: è un errore perciò lo stabilire che soltanto una parte, che poi può essere anche estremamente limitata, dei docenti abbia il diritto di poter contribuire all'elaborazione del piano di attività didattica e di ricerca. Cioè sembra proprio che a questo consiglio di dipartimento si voglia dare una funzione di carattere semplicemente esecutivo, con un controllo che si realizza giorno per giorno, e che è semplicemente direzione operativa. Ma se occorre una direzione operativa, ne occorre anche un'altra, che richiede impegno culturale maggiore.

Altrettanto si deve dire per quanto si riferisce all'organizzazione interna del dipartimento. Non concepiamo un dipartimento come un qualche cosa che, fatto una volta, rimane sempre così come è stato costituito in origine: un dipartimento ha una sua dinamica interna, si evolve e si sviluppa a seconda delle sue esigenze interne e anche nel confronto con la realtà che ha intorno a sé, con le esigenze che gli vengono poste dall'esterno. Ecco, allora, che anche alla riorganizzazione del dipartimento, alla sua strutturazione, ai compiti nuovi che si può porre ci vuole un apporto che non può che essere diverso dall'apporto che dal consiglio di dipartimento, così come lo si vuol costituire, può venire. Occorre cioè un organismo di natura diversa.

Ecco perchè proponiamo un testo nel quale è previsto che del consiglio di dipartimento debbano far parte tutti i docenti universitari che sono assegnati al dipartimento e un numero di ricercatori, di assistenti collocati nei ruoli ad esaurimento, di frequentanti le attività per il conseguimento del dottorato di ricerca pari al numero dei docenti e, qualora gli studenti lo decidano, un numero di studenti pari al numero dei docenti.

Comprendiamo in questo modo di aver costituito un organismo estremamente più vasto ed estremamente più complesso, però senza dubbio tale organismo ai fini per i quali viene creato, che sono i fini della direzione reale del dipartimento, è maggiormente corrispondente a quanto viene previsto dell'articolo 42 del disegno di legge della maggioranza. Senza dubbio ci sarà la necessità che un organismo così vasto debba eleggere nel suo seno un organismo esecutivo più ristretto; nessuno esclude questa possibilità. Se il consiglio di dipartimento risulta troppo ampio, così da non poter garantire anche la funzione esecutiva, può al suo interno eleggere, se crede, una giunta esecutiva. Quello che manca tuttavia nel complesso di organismi che vengono configurati nel disegno di legge della maggioranza è un organismo come quello che noi configuriamo con il nostro emendamento. Alle funzioni che ho illustrato quale organismo può assolvere secondo lo schema generale che la maggioranza ci presenta? Non certo il consiglio di ateneo, perchè si tratta di funzioni che sono specifiche del dipartimento e nemmeno le può affrontare e risolvere il consiglio di dipartimento così come è previsto. Altri organismi oltre questi non ce ne sono.

Per concludere, le questioni che più preoccupano sono l'elezione del direttore, l'organizzazione didattica e della ricerca e i problemi collegati alle modificazioni che può essere necessario introdurre all'interno del dipartimento. Una risposta a questi quesiti, una soluzione a questi problemi, che sono problemi estremamente importanti, dal testo che è stato licenziato dalla maggioranza della Commissione non viene assolutamente data, perchè l'organismo di direzione proposto non lo possiamo considerare sostitutivo di un organismo che possa con pienezza di competenze affrontare nella loro interezza i problemi che sono vasti e complessi, e che riguardano la didattica, la ricerca e le strutture del dipartimento.

Tra l'altro osservo incidentalmente che in questo organismo come in altri proposti manca sempre la rappresentanza di coloro che seguono i corsi del dottorato di ricerca.

Dopo aver dato vita al dottorato di ricerca la maggioranza sembra che si disinteressi di coloro che vi aspirano; non sono stati presi in considerazione se non vado errato, quando si è trattato di formulare l'articolo 41. Non vengono presi in considerazione nemmeno ora che si tratta di formulare l'articolo 42. Che non li prendiamo in considerazione noi è abbastanza normale, visto che non eravamo e non siamo favorevoli al dottorato di ricerca, ma stupisce che, dopo una battaglia così vivace per affermare questo nuovo istituto, di coloro che ad esso aspirano non si tenga più conto. Perciò, signor Presidente, esprimo molte riserve sull'articolo 42 e pregherei la maggioranza di voler considerare con attenzione il testo dell'emendamento che il nostro Gruppo ha proposto.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Con l'emendamento 42.4 proponiamo di sostituire i primi due commi dell'articolo 42 con un altro comma di cui leggo il testo in quanto risulta modificato in più punti.

P R E S I D E N T E A quale testo si riferisce?

D I N A R O . Mi riferisco al testo da noi proposto. Ne do lettura perchè — ripeto — è stato da noi aggiornato in seguito alle deliberazioni già prese dall'Assemblea: « Il consiglio di dipartimento è composto per il 60 per cento da tutti i docenti di ruolo e a riposo degli insegnamenti compresi nel dipartimento; per il 20 per cento dai professori aggregati; per il 10 per cento da rappresentanze elette dai professori incaricati; per il 10 per cento da rappresentanze in pari numero elette rispettivamente dai ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dagli iscritti ai corsi di laurea per le materie che fanno capo al dipartimento stesso. Il consiglio di dipartimento dura in carica un triennio ». Questo il testo sostitutivo dei primi due commi.

Con tale proposta pensiamo che degli organi destinati a coordinare e a governare le attività didattiche e di ricerca possano far parte, per quanto possibile, tutti i professori di ruolo, compresi quelli a riposo.

Il dipartimento dovrebbe, per così dire, costituire la struttura di base, per cui ci sembra assurdo renderlo burocratico o politicizzarlo immettendo nel consiglio di dipartimento rappresentanze di personale tecnico, amministrativo o non docente, come proposto nel testo della Commissione.

Con l'emendamento 42.5 chiediamo di sopprimere il quarto comma dell'articolo 42. Questa richiesta di soppressione mira ad evitare la formazione di una classe di professori burocrati o delegati politici. Non avrei altro da aggiungere, onorevole Presidente; ma, se mi consente, vorrei molto brevemente illustrare ora l'emendamento 42.0.1.

PRESIDENTE. Lo farà dopo.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, ritiriamo l'emendamento 42.11 perchè in parte verrà ripreso da un successivo emendamento. Lo stesso vale per l'emendamento 42.12 che passerà in un articolo aggiuntivo.

Manteniamo l'emendamento 42.13 e circa l'emendamento 42.14 manteniamo i primi tre commi e ritiriamo l'ultimo comma.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Ritiriamo lo emendamento 42.10.

GERMANÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 42 tratta del consiglio di dipartimento, cioè di un organo elettivo. A noi sembra che un organo elettivo debba essere presieduto da un presidente e non da un direttore anche perchè la figura e la funzione del direttore è una funzione prettamente subordinata, cioè quella di un funzionario che è subordinato ad una autorità superiore.

Per questa ragione con l'emendamento 42.6 proponiamo che il consiglio sia presieduto da un docente di ruolo eletto dal consiglio stesso tra i suoi membri.

Con l'emendamento 42.7 stabiliamo che a questo presidente così eletto venga corrisposta un'indennità di carica. Con il 42.8 inoltre stabiliamo che la carica del presidente del consiglio di dipartimento dura soltanto un triennio.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 42.1, 42.2 e 42.3 del senatore Trabucchi sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento presentato dai colleghi di parte comunista, che è stato illustrato ampiamente e profondamente dal senatore Sotgiu, devo dire al senatore Sotgiu che gli debbo una risposta un po' analitica, perchè è un emendamento completamente sostitutivo ed è su un articolo piuttosto importante di questo disegno di legge.

La risposta al senatore Sotgiu per quanto riguarda questo emendamento si riferisce specialmente ai primi commi dell'articolo proposto dalla Commissione. Qual è la differenza tra l'emendamento proposto dal senatore Sotgiu e da altri senatori ed il testo della Commissione?

Una prima differenza è che il testo della Commissione stabilisce delle percentuali per formare il consiglio di dipartimento, mentre la proposta del senatore Sotgiu non applica queste percentuali se non in un se-

condo tempo, perchè ammette che al consiglio di dipartimento partecipino tutti i docenti. Poi vi partecipano altre due componenti. La prima di queste raggruppa varie categorie in numero pari a quello dei docenti; l'altra, che è la terza componente, raggruppa gli studenti in numero pari a quello dei docenti. V'è infine una quarta componente costituita dal personale non docente, che partecipa al consiglio in misura pari al 20 per cento.

La seconda differenza è che nell'emendamento proposto dal senatore Sotgiu e da altri senatori si elencano con una certa precisione le competenze ed i compiti del consiglio di dipartimento. Infine c'è una differenza su un terzo punto: stabilendo che al consiglio di dipartimento partecipano tutti i docenti, si dice che il numero delle altre componenti è, per le prime due di cui ho parlato un momento fa, pari a quello dei docenti e per l'altra pari al 20 per cento.

Questi rapporti sono diversi da quelli proposti dalla Commissione. Ora sul primo punto debbo dire al senatore Sotgiu che il testo proposto dalla Commissione parla di un consiglio di dipartimento con un numero di membri non superiore a 40. Quindi a stabilire il numero massimo dei membri di questo consiglio è già stata la Commissione e la maggioranza di essa ha ritenuto opportuno non creare dei consigli così numerosi, che poi in realtà non riescono a funzionare.

Orbene, stabilendo il numero 40 e stabilendo le proporzioni così come sono state fissate dalla Commissione, cosa risulterebbe per quanto riguarda il primo punto? Laddove abbiamo dipartimenti con un numero di docenti fino a 20, partecipano tutti, mentre non partecipano tutti soltanto nel caso in cui il dipartimento ha un numero di docenti superiore a 20 e quindi si tratta di una differenza limitata a quei dipartimenti che hanno un numero di docenti superiore a 20 ed è limitata proprio per i motivi che ho esposto poco fa, per non creare cioè dei consigli che praticamente non sono funzionanti.

Per quanto riguarda il secondo punto, quello dei rapporti, è sembrato alla Commissione opportuno stabilirli. So bene che

ogni rapporto stabilito può essere soggetto ad una critica. Ora il senatore Sotgiu ed i colleghi notano che questi rapporti sono diversi da quelli che la stessa Commissione ha stabilito per il consiglio di ateneo e sono diversi perchè diverso è il compito. Qui è un compito più scientifico, più di ricerca e non di amministrazione o di politica generale. Perciò la Commissione, nella sua maggioranza, ha ritenuto opportuno stabilire una percentuale maggiore non solo rispetto agli studenti ma anche rispetto alle percentuali che la Commissione stessa ha stabilito per quanto riguarda il consiglio di ateneo. Le diverse percentuali sono state determinate dalle diverse funzioni che ha il consiglio di dipartimento.

Per quanto riguarda il terzo punto (che potrebbe avere anche una sua logica della precisazione dei compiti del dipartimento, il relatore (l'ho già ripetuto moltissime volte) fa tutti gli sforzi possibili per cercare di formulare una legge non troppo pesante, non troppo minuziosa, non troppo precisa su questi punti. Lasciamo libertà negli statuti, nei regolamenti di dipartimento; l'esperienza poi dirà effettivamente come debbono comportarsi. Stiamo facendo una legge che alla fine avrà più di cento articoli, alcuni dei quali fin troppo minuziosi. Io (se posso usare questo pronome personale) sono preoccupato di questa eccessiva minuzia perchè lo scrupolo di precisazione finisce poi, al di là della volontà dei presentatori, con il creare dei freni, delle remore ad una università nuova che in fondo non sappiamo come riuscirà. Tentiamo delle strade nuove e dobbiamo cercare una possibilità sperimentale, per cui non dobbiamo creare una regolamentazione eccessivamente minuta anche se giustificata da un punto di vista puramente logico. Questa è la risposta al senatore Sotgiu, sperando di convincerlo a ritirare il suo emendamento altrimenti il relatore è obbligato a dare parere contrario, in quanto accetta il testo proposto dalla Commissione.

Lo stesso vale, in parte, per l'emendamento proposto dal senatore Nencioni e da altri senatori ed illustrato dal senatore Dinaro. Qui è spostata la situazione; qui si propone

che il consiglio di dipartimento è composto per il 60 per cento da tutti i professori di ruolo, ma non capisco bene...

D I N A R O . Anche fuori ruolo ed a riposo...

B E R T O L A , *relatore*. Qui comunque siamo in una situazione diversa: si propone una percentuale forse troppo alta secondo i criteri della Commissione. Comprendo bene che anche queste percentuali possono sostenersi con buoni argomenti. Però la Commissione dopo un lungo travaglio ha fatto la sua scelta. Per conseguenza non è possibile accettare, a nome della maggioranza della Commissione, l'emendamento 42.4.

Gli emendamenti 42.11 e 42.10 sono ritirati e il 42.1 è decaduto; circa l'emendamento 42.6, si tratta di una questione terminologica. I presentatori dicono che il termine « direttore » ha un significato di subordinazione; ma i nomi non valgono per se stessi, bensì per il loro significato...

G E R M A N O'. Ma dire direttore di un dipartimento, come se si trattasse di un direttore di una scuola, ci sembra strano.

B E R T O L A , *relatore*. C'è una ragione per la scelta di questo termine. Innanzitutto è vero che abbia una posizione subordinata: subordinata rispetto al rettore che ha, unico, la responsabilità giuridica e che è l'unico a rappresentare l'università in quanto tale. Il capo del dipartimento si trova in una posizione evidente di subordinazione rispetto al rettore. Comunque la Commissione ha scelto questo termine ed esso rimane perchè non credo che si debba fare una lunga discussione su un problema così minuto. L'emendamento 42.5 tende a sopprimere il quarto comma, che afferma che il direttore ha diritto di voto, nonchè diritto ad una indennità di carica. Penso che la soppressione del comma sia stata determinata dall'indennità di carica.

D I N A R O . Esatto.

B E R T O L A , *relatore*. Ma se il direttore di un dipartimento lavora effettivamente di più, non vedo perchè non si debba concedere un'indennità di carica. Comprendo bene che il problema non consiste nell'indennità di carica di per se stessa, ma nel *quantum*, che però non è regolabile per legge. Lasciamo dunque che sia data un'indennità di carica e speriamo che chi la determinerà abbia tanta cura del pubblico denaro da non abusarne. Il 42.7 è una ripetizione, perchè riassume il comma quinto, modificando solo il termine « direttore »; ma poichè questo termine sarà mantenuto, quanto scritto nell'emendamento è già contenuto nel testo della Commissione.

Il relatore accetta l'emendamento 42.13. Circa l'emendamento 42.14...

P R E S I D E N T E . Volevo avvertirla, onorevole relatore, che l'ultimo comma di questo emendamento è stato ritirato.

B E R T O L A , *relatore*. In questo senso il relatore, a nome della maggioranza, accetta l'emendamento.

L'emendamento 42.8 è già contenuto nel testo della Commissione, con l'unica variante del termine « presidente » al posto di « direttore ». Poichè quest'ultimo termine si desidera che rimanga invariato, l'emendamento è da ritenersi assorbito.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, dirò molto brevemente, condividendo le motivazioni del relatore, che sono contrario agli emendamenti 42.9 e 42.4 e all'emendamento 42.6 perchè ritengo anch'io che l'espressione « direttore » possa essere giusta prevedendosi questo in fondo anche come organo esecutivo del consiglio di dipartimento; sono inoltre contrario all'emendamento 42.5 e all'emendamento 42.7 perchè, come ha detto il relatore, la parola « presidente » è solo un fatto formale. Sono favorevole all'emendamento 42.13 e ai primi tre commi dell'emendamento 42.14, essendo stato ritirato l'ultimo. Sono infine

contrario all'emendamento 42. 8 per le stesse ragioni puramente formali espresse dal relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 42. 9, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 42. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

D I N A R O . Signor Presidente, lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42. 6, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 42. 5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

D I N A R O . Lo ritiriamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento 42. 7, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori.

G E R M A N Ò . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 42. 13, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti i primi tre commi dell'emendamento 42. 14, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettati sia dalla Commissione che dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

L'emendamento 42. 8, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 42 sono stati presentati quattro articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. ...

« Il direttore del dipartimento viene eletto a maggioranza dal Consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo membri dello

stesso. Dura in carica un triennio ed ha compiti di istruzione e di esecuzione delle decisioni del Consiglio di dipartimento. In particolare:

a) presiede e convoca il Consiglio di dipartimento e lo rappresenta;

b) notifica le deliberazioni del dipartimento al rettore e al Consiglio di amministrazione e le deliberazioni di questi al dipartimento provvedendo alla loro esecuzione;

c) cura l'osservanza dell'ordinamento didattico;

d) formula l'ordine del giorno delle riunioni del dipartimento, tenendo conto delle richieste dei membri del Consiglio; riferisce in via ordinaria al Consiglio sull'attività cui partecipi o sia delegato nella sua veste di direttore;

e) assume con riserva dell'approvazione del Consiglio tutte le iniziative e compie tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni nell'interesse del dipartimento;

f) è il responsabile legale dei fondi amministrati per conto del dipartimento in base ai programmi approvati dal Consiglio ».

42.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. ...

« La giunta di dipartimento, costituita da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, dura in carica tre anni. Ogni membro eletto può essere revocato dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La partecipazione del personale non docente non potrà essere inferiore al 20 per cento del totale dei componenti.

La Giunta di dipartimento si riunisce almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Oltre ad elaborare le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di dipartimento e a sovrintenderne all'attuazione, la Giunta di dipartimento:

a) stabilisce le modalità di esecuzione del programma di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;

b) delibera sulla base delle decisioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 42, il finanziamento dei programmi di attività

predisposti da singoli o da gruppi di docenti;

c) programma, nel pieno rispetto della libertà didattica e di ricerca e previo consenso dei singoli docenti, i corsi di insegnamento e le attività di ricerca da attribuire ad ognuno di essi;

d) coordina tutta l'attività didattica e di ricerca che si svolge nel dipartimento ».

42.0.2 PAPA, FARNETI Ariella, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, SOTGIU, FORTUNATI, PELLICANÒ

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. ...

« Nella prima applicazione della presente legge, i docenti di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 41 e del primo comma dell'articolo 42, sono comprensivi dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati; essi costituiscono un corpo elettorale attivo e passivo unico. Tra gli eletti, almeno la metà deve essere costituita da professori di ruolo.

Per i dipartimenti nei quali il numero di docenti sia inferiore a quello complessivo di assistenti di ruolo e ricercatori, le proporzioni previste dal primo comma dell'articolo 42 sono così modificate: alla lettera a), 45 per cento; alla lettera c), 20 per cento ».

42.0.3 CODIGNOLA, SPIGAROLI, VIGNOLA, ALBERTINI, IANNELLI, CARRARO, DEL NERO, ORLANDO, FALCUCCI Franca, PICCOLO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. ...

« Per le elezioni delle rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo 41 ed al primo comma dell'articolo 42, l'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti delle rispettive categorie.

Agli effetti della rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento, sono elettori ed eleggibili gli studenti che abbiano fatto atto di iscrizione nel dipartimento stesso. Nessuno studente può iscriversi in più dipartimenti ».

42.0.4 CODIGNOLA, SPIGAROLI, VIGNOLA, ALBERTINI, IANNELLI, CARRARO, DEL NERO, ORLANDO, FALCUCCI Franca, PICCOLO

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, l'articolo aggiuntivo che proponiamo non ha bisogno di particolare illustrazione. Dirò brevemente che ci sembra necessario indicare in modo specifico le funzioni del direttore del dipartimento come pure le sue responsabilità. Di qui la nostra proposta.

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo 42.0.2 proponiamo la costituzione della giunta di dipartimento, così come prevista alla lettera *a*) dell'emendamento 42.9 laddove dicevamo che « il consiglio di dipartimento elegge tra i docenti, all'atto del suo insediamento, il direttore, e, tra i suoi componenti, i membri della giunta di dipartimento ». Ci pare infatti che sia necessaria, accanto all'assemblea di dipartimento e al consiglio di dipartimento, anche una giunta di dipartimento con compiti prevalentemente esecutivi.

Non sto qui a ripetere tutte le argomentazioni che sono state portate dal collega Sotgiu a proposito del consiglio di dipartimento che noi vediamo con compiti diversi da quelli previsti dall'articolo 42 del testo della Commissione. In realtà il consiglio di dipartimento, che comprende, come noi prevediamo, tutti i docenti assegnati al dipartimento più un numero di ricercatori, di assistenti collocati nel ruolo ad esaurimen-

to, di ammessi alle frequenze del dottorato di ricerca pari al numero dei docenti oltre che una rappresentanza di studenti anch'essa pari al numero di docenti e una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario in percentuale non inferiore al 20 per cento, risulta essere un organismo molto più complesso di quello previsto dal testo della Commissione proprio per i compiti che ad esso abbiamo attribuito con il nostro emendamento, cioè un organismo al quale dovrebbe essere affidata, secondo la nostra proposta, la direzione reale del dipartimento in ordine ai compiti di organizzazione della didattica e della ricerca, con pienezza di competenza circa i risultati dell'attività scientifica. Per questo riteniamo che accanto al consiglio di dipartimento debba esserci un organismo più ristretto, costituito da nove membri, al massimo quindici, con compiti, come dicevo, prevalentemente esecutivi.

Ora, il fatto che il nostro emendamento relativo al consiglio di dipartimento non sia stato approvato non esclude che la nostra proposta possa essere accolta: riteniamo che anche da un organismo di 40 membri, quale quello previsto dal testo della Commissione dell'articolo già approvato, possa essere espressa una giunta. Tale giunta dovrebbe avere, secondo il nostro emendamento, il compito di curare l'esecuzione del programma approvato dal consiglio di dipartimento. In particolare dovrebbe stabilire le modalità di esecuzione delle attività didattiche e di ricerca in ordine al piano già approvato, decidere circa il finanziamento dei programmi di attività predisposti da singoli o da gruppi di docenti, programmare i corsi di insegnamento e le attività di ricerca da attribuire a ciascuno dei docenti.

Della giunta, che può essere costituita come dicevo da nove membri fino ad un massimo di quindici, proponiamo che facciano parte i docenti, i ricercatori, gli assistenti presenti nel consiglio di dipartimento. Inoltre prevediamo la partecipazione del personale non docente in misura non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti. Torno a ripetere: la nostra proposta di un organismo con compiti più direttamente ese-

cutivi nasce proprio dal diverso tipo di organizzazione del consiglio di dipartimento che noi proponiamo. Tuttavia pensiamo che, anche se la nostra proposta riguardante il consiglio di dipartimento non è stata approvata, quella relativa alla giunta possa essere presa in esame dall'Assemblea, in considerazione anche del fatto che la costituzione della giunta renderebbe comunque più agile il lavoro e la possibilità di un più rapido intervento nella vita quotidiana dell'università e nell'attuazione del programma deliberato dal consiglio di dipartimento.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Signor Presidente, il primo dei due emendamenti da noi presentati troverà migliore collocazione nelle norme transitorie. Comunque chiediamo che sia votato già in questa sede perchè fa corpo con gli altri che abbiamo presentato poco fa.

Il primo capoverso dell'emendamento 42.0.3 stabilisce che costituiscono al momento dell'entrata in vigore della legge unico corpo elettorale i docenti di ruolo e docenti incaricati considerati tutti alla stessa stregua, perchè esercitano uguali funzioni di docenti; essi devono costituire quindi un corpo elettorale attivo e passivo unico. È peraltro precisato che tra gli eletti almeno la metà debba essere costituita da professori di ruolo.

Nel caso previsto dal secondo comma di questo articolo aggiuntivo si propone la modifica dei rapporti nel consiglio di dipartimento tra docenti e assistenti, e questo in considerazione del fatto che in alcuni casi, particolarmente nei dipartimenti clinici, vi è un rapporto tra assistenti e incaricati assai diverso da quello esistente in altre facoltà attuali.

Ecco perchè si è ritenuto che nella prima applicazione si debba adottare un diverso tipo di rapporto nella presenza al consiglio di dipartimento nei confronti degli assistenti.

L'emendamento 42.0.4 contiene invece norme elettorali di tipo permanente: stabi-

lisce, vale a dire, qual è l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni relative al consiglio di ateneo e al consiglio di dipartimento e stabilisce l'altro principio, che risultava carente, che il diritto elettorale attivo e passivo degli studenti si acquisisce all'atto in cui lo studente si iscrive al dipartimento. Di conseguenza, mentre per tutti gli studenti è già sancito l'obbligo di iscrizione a un corso di laurea all'atto dell'inizio degli studi universitari, qui si stabilisce che i diritti elettorali attivi e passivi degli studenti vengono acquisiti in quanto lo studente faccia un atto formale di iscrizione al dipartimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame. Faccio presente che il primo articolo aggiuntivo presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori viene mantenuto soltanto per quanto riguarda le funzioni del direttore del dipartimento.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, vorrei pregare il senatore Dinaro di non insistere nell'emendamento. È giunta all'orecchio dello stesso relatore una critica della quale evidentemente il senatore Dinaro ed altri si sono fatti portavoce. Si è detto cioè che noi abbiamo istituito la figura del direttore del dipartimento ma che non abbiamo stabilito esattamente quali siano le sue funzioni e le sue competenze. Mi permetto di ripetere in Aula la risposta che ho dato all'esterno. Comunque si tratta sempre della stessa risposta; è una specie di disco che continua a girare: si tratta di materie da rinviare allo statuto universitario ed al regolamento del dipartimento e non si può appesantire una legge con tutte queste disposizioni. Evidentemente, se c'è un direttore, bisognerà poi fissare le sue competenze, le quali nascono dalla natura stessa della sua funzione. Ma quando tali competenze dovranno essere precisate vi sarà un regolamento di dipartimento e uno statuto dell'università nei quali potranno essere contenute.

Questa risposta vale, almeno per una parte, per quanto riguarda l'emendamento 42.0.2 del senatore Papa e di altri senatori. Il senatore Papa ha capito benissimo che

questa proposta seguiva la logica della proposta precedente; ma il senatore Papa dice, e non ingiustamente, che può sorreggersi ugualmente. Ma può sorreggersi solo in certi casi. Quando la Commissione ha stabilito in quaranta il numero dei membri del consiglio, ha stabilito il numero massimo, non il numero minimo. Ora, se il numero dei componenti di un consiglio è relativamente piccolo non occorre creare nessuna giunta; se invece il numero arriva al massimo di quaranta, ove si ritenga opportuno creare una giunta, una segreteria, un direttivo, lo si chiami come si vuole, nulla lo impedisce e non occorre stabilirlo per legge. Il regolamento o lo statuto prevederanno che per quei dipartimenti il cui consiglio raggiunge il numero x sarà costituita una giunta, un direttivo, una segreteria, come si vuole, composti dal tal numero e in questa o quell'altra maniera. Perciò vorrei pregarvi di non insistere per non — lo ripeto per l'ennesima volta — appesantire questa legge. Gli emendamenti 42.0.3 e 42.0.4 il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, li accetta.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GATTI CAPORASO ELENA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi rimetto alle considerazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 42.0.1?

DINARO. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Senatore Sotgiu, insiste per la votazione dell'emendamento 42.0.2?

SOTGIU. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.2, presentato dal senatore Pa-

pa e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.0.3, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.0.4, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione** » (1673); « **Regime fiscale degli apparecchi di accensione** » (1373), di iniziativa del senatore Valsecchi Athos e di altri senatori (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione », e: « Regime fiscale degli apparecchi di accensione », d'iniziativa dei senatori Athos Valsecchi, Zugno, Martinelli, Andò, Belotti e Noè, per i quali il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

MASCIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame è alquanto originale per la procedura con la quale il Governo lo presenta e anche per il modo con cui la maggioranza, tramite il senatore Martinelli, lo di-

fende. Circa la procedura, onorevole Presidente, è addirittura ridicolo — mi si consenta l'espressione — che per istituire una nuova forma vessatoria per i cittadini italiani si ricorra al decreto-legge, mentre per la stessa materia in epoca non lontana si preferì l'iter normale, cioè il disegno di legge.

Ma la cosa più strana che rileviamo dal contenuto di questo provvedimento è la contraddizione con la quale il Governo porta avanti la sua politica. L'altro ieri il Ministro delle finanze ha sollecitato l'immediata discussione della riforma tributaria per disciplinare e moralizzare — diceva il ministro Preti — un settore così delicato della vita politica del nostro Paese. E nel momento in cui l'onorevole Preti affermava queste cose, si domanda l'approvazione di questo decreto, facendo dei paragoni e dei riferimenti. Nella presentazione del decreto si afferma, tra l'altro, che la legge varata nel 1956, con la quale si istituiva una imposta sugli accendini, non ha dato i frutti sperati. Era il 1956 ed eravamo nella fase del *boom* economico, eppure non si applicavano le marche, tant'è vero che dai dati ufficiali risulta che si sono ricavati appena 100 milioni.

Onorevole rappresentante del Governo (e ritorno al discorso iniziale), dove è l'urgenza? Volete spiegarmi in quale posto avete collocato l'esigenza di questa urgenza e straordinarietà? Perché si ricorre al decreto?

È questa la prima domanda che abbiamo posto in Commissione, anche se non abbiamo fatto un discorso approfondito. Ma lo facemmo nel mese di dicembre allorquando in Aula si decise di rimandare tutto a dopo le ferie di Natale. Senonchè tra il dicembre 1970 e l'aprile 1971 sorgono i motivi dell'urgenza per cui si abbandona la via ordinaria, e spunta fuori il decreto-legge.

Non possiamo più consentirvi, onorevoli rappresentanti del Governo, di seguire e di percorrere questa strada.

Seconda osservazione. Alla fine della seconda pagina del testo che accompagna il decreto-legge si dice: di fronte a tale situazione di fatto venne ravvisata l'opportunità di ripristinare l'imposta di fabbricazione e pertanto fu predisposto un apposito disegno di legge presentato alla Camera nella

seduta nel 25 gennaio 1967, poi decaduto per la fine della legislatura. Recentemente poi la Corte costituzionale, con sentenza n. 78, depositata il 3 giugno 1970 e pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1970, ha dichiarato in contrasto con i principi dell'articolo 41 della Costituzione tutte le norme della vigente legislazione che riguardano questa materia.

Come si concilia questa affermazione con le vostre motivazioni, secondo le quali è necessario ricorrere al decreto-legge per istituire un nuovo regime fiscale, quando poi, pur riportando il dispositivo della sentenza depositata dalla Corte costituzionale, ne capovolgete lo spirito e la lettera disattendendola al punto che la stessa Commissione industria mi pare abbia dato un parere nettamente negativo (essendo stata richiesta di esprimersi su questo decreto-legge)?

Onorevoli colleghi, abbiamo chiesto e vi chiediamo ancora: ammesso per ipotesi che fossimo d'accordo con voi di istituire questo nuovo regime fiscale sugli apparecchi di accensione, ci dovrete però dimostrare la entità dell'entrata, cioè se valeva la pena istituire una nuova forma vessatoria per il cittadino italiano. Se nel 1967 avete incassato appena (e lo dite voi stessi) 100 milioni, oggi con questa nuova imposizione quanti milioni incasserete? Vale proprio la pena istituire una nuova imposta se poi l'entrata sarà così irrisoria come quella che avete denunciato per il 1967?

Ma, onorevole Presidente, oltre a queste considerazioni preliminari svolgerò anche gli emendamenti da noi presentati scendendo nel merito.

Vale la pena di leggere qualche cifra. Alla lettera a) dell'articolo 1 fissate in 300 lire l'imposta su ogni accendigas domestico. Evidentemente, onorevole Sottosegretario, non conoscete la situazione di molte regioni del nostro Paese. Se andate ad esempio in Lucania noterete che il buon 60 per cento di quelle popolazioni — e non esagero — usa l'accendigas che è diventato indispensabile. Questi accendigas non sono poi costruiti a regola d'arte, ma si ottengono anche da residuati di guerra e sono gli stessi contadini

a farli. Ebbene, noi andremo a dire al contadino, che non ha ancora la luce, che deve pagare su quell'accendigas un'imposta di 300 lire!

Alla lettera *b*) istituite poi un'imposta di 400 lire per ogni apparecchio di accensione non utilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione; alla lettera *c*) istituite un'imposta di 800 lire per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle precedenti lettere. Sarebbero, ad esempio, gli accendini di lusso? Alla lettera *d*) poi si raggiunge il colmo fissando un'imposta di 100 lire per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchio di accensione, cosicchè se a qualcuno salta la rotelletta o un filo che costa 20 lire, deve pagare anche la tassa di 100 lire. Signor Presidente, si tratta veramente di un paradosso! C'è da dire poi che questi pezzi sono elencati in un regolamento che è già noto; onorevole Sottosegretario, trattandosi di un decreto-legge, perchè non avete fissato questa elencazione nel decreto-legge che stiamo per trasformare in legge? Quale la ragione di questi due corpi separati, se già avete pronto il regolamento e lo avete fatto pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* quasi contemporaneamente all'emanazione del decreto? Avremmo così potuto discutere con più precisione, fare osservazioni più pertinenti; ci avete invece sottratto una materia che rimane per noi ancora adesso misteriosa!

Tralascero alcune osservazioni che sarei tentato di fare sull'articolo 3. Se dovessi dare lettura delle migliaia di telegrammi che sono pervenuti al nostro Gruppo da parte di tutti i tabacchi d'Italia, ne verrebbe fuori veramente un romanzo! Ma non intendo attardarmi, onorevoli colleghi.

La cosa più strana la riscontriamo all'articolo 8. Dicevo che a proposito della lettera *d*) dell'articolo 1 che vi era una grave omissione; forse il Ministro se n'è accorto strada facendo. Ebbene, si dice all'articolo 8 che tutti coloro che, possessori di apparecchi di accensione, non hanno pagato la prescritta imposta sono puniti; e sono puniti anche coloro che detengono pezzi di ricambio. Siccome nel decreto-legge i pezzi non sono elencati, il magistrato (non sono avvocato, ma

mi appello agli avvocati) deve punire sulla base di un reato che non si concretizza. Si dice nella legge che sarà fissato entro un anno da un regolamento...

B A N F I . È già fissato.

M A S C I A L E . Senatore Banfi, lei è avvocato: ebbene le chiedo allora se c'era proprio bisogno, nel momento in cui si emetteva il decreto, di staccare questa materia per disciplinarla nella stessa giornata o qualche giorno dopo con un regolamento che sfugge all'esame contestuale del decreto. Inoltre, poichè il regolamento è stato emanato alcuni giorni dopo il decreto, c'è stata una vacanza. Ma in questo periodo di vacanza qualcuno può essere stato colto in flagrante. E allora come giudicherà il magistrato? Dirà che quel tale cittadino non può essere punito in quanto la materia del reato, secondo il decreto, è riservata al Ministro perchè la concretizzi nell'arco di un anno. È serio tutto questo?

Il fatto più sconcertante, onorevole Presidente della 5ª Commissione, mi è stato offerto dalla lettura accurata che ho fatto dei pezzi elencati nel regolamento. Altro che materia da decretone! Onorevoli colleghi, se volessimo potremmo farvi perdere del tempo parlando su questo argomento. Voi siete ricorsi ieri sera ad alcuni stratagemmi e noi vi potremmo restituire la cortesia stasera facendo una lunga discussione sulle disposizioni dettagliate che disciplinano la materia. Certo è che se non avessimo avuto argomenti politici con cui portare avanti la campagna elettorale nella tornata di giugno ci basterebbe — e ci basterà — diffondere il contenuto di questo decreto perchè l'opinione pubblica possa giudicarvi. So che questo potrebbe dispiacervi, ma siete voi che presentate simili disegni di legge chiedendo il nostro voto, per cui dobbiamo rispondervi.

Il fatto è che ricorrete al decreto anche per piccole cose, come questa, ed escogitate tutti i possibili meccanismi pur di vessare la gente del nostro Paese. Tutto questo per ricavare 100-200 milioni che poi in gran parte saranno riassorbiti dalle spese necessarie alla introduzione di meccanismi, di uffici e di

altri meccanismi. Dopo di che tra un anno tornerete a fare la stessa lamentela con cui avete accompagnato questo decreto-legge e verrete a dirci che anche questa volta vi siete sbagliati perchè quello che prevedevate non è stato realizzato.

Il nostro giudizio pertanto non può che essere nettamente negativo, non può che essere duro e severo nei riguardi di questo decreto-legge.

Per quanto concerne in particolare l'articolo 9 ne abbiamo chiesto la soppressione per la sua vacuità. È mai possibile che non sentiate quello che dicono i cittadini? Voi state istituendo imposte su imposte sulle cose più impensabili. Non potreste allora, per aumentare le entrate, ad esempio, aumentare di una lire le imposte sui più ricchi? A meno che questo provvedimento non sia stato suggerito da qualche organismo...

B I A G G I . Extraparlamentare!

M A S C I A L E . Non extraparlamentare, onorevole collega, ma da un organismo come la Federconsorzi che protegge la SAFFA. È stato un incauto, onorevole collega. Lo domandi al Presidente della Federconsorzi o al Presidente della SAFFA prima di fare queste osservazioni. Lasciamo stare gli extraparlamentari!

Onorevoli colleghi, per l'articolo 9 il nostro è dunque un giudizio negativo e ne chiediamo la soppressione. All'articolo 13, poi, si dice: « Allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto verrà a cessare il monopolio fiscale sulle pietrine focaie che potranno essere liberamente fabbricate, importate, distribuite e vendute nel territorio della Repubblica ». E perchè non subito?

B O R G H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Glielo spiegherò, senatore Masciale.

M A S C I A L E . D'accordo, onorevole Sottosegretario. Queste, onorevole Presidente, sono le osservazioni che volevo fare e che forse ho fatto con eccessiva vivacità.

G I A N Q U I N T O . Come sempre, senatore Masciale! (*Interruzione del senatore Formica*).

M A S C I A L E . Collega Formica, in altra epoca la battaglia la combattemmo assieme, noi e voi. Vorrei sperare che anche questa sera ci sia lo stesso spirito, perchè non vorrei che si facciano le battaglie e si dichiarino le guerre e poi a combatterle siano sempre i soliti.

Onorevoli colleghi, il nostro voto sul decreto-legge in esame sarà nettamente negativo; ci auguriamo che qualche nostro emendamento venga accettato, il che comunque non modificherebbe in alcun modo il nostro giudizio. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cerri. Ne ha facoltà.

C E R R I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto modo di intervenire ampiamente in Commissione su questa materia e pertanto mi limiterò ad esprimere soltanto una serie ristretta di concetti. È trascorso un anno dalla sentenza della Corte costituzionale, che reca come data quella del 21 maggio 1970. Ora, questo ritardo nel portare avanti la nuova regolamentazione della materia ha provocato senza dubbio dei danni economici, ad esempio attraverso la non concessione di nuove licenze, dal momento che si diceva di essere in attesa delle nuove norme, e nello stesso tempo — mi si permetta di dirlo — si è consentito per un altro anno ancora di assegnare nuovi lucri al monopolio dei fiammiferi. Pur tuttavia in questo anno c'è pur stato lo spazio per l'iniziativa governativa non solo nel tempo ma anche per la materia che concerne questo decreto-legge di cui stiamo parlando. Infatti è una materia che investe il trattato di Roma, che investe il Mercato comune europeo: quindi fin dall'origine, immediatamente dopo la sentenza della Corte costituzionale, doveva essere il Governo stesso a prendere l'iniziativa di proporre una legge al Parlamento. Del resto già nel 1967, proprio su questa materia, l'onorevole Preti aveva presentato insieme ad altri Ministri un dise-

gno di legge analogo. Invece è venuta avanti l'iniziativa parlamentare. E perchè? Perchè l'iniziativa non è stata del Governo? Non possiamo certamente provare con assoluta certezza quanto sto affermando, tuttavia si dice che sul tavolo del Governo pervenne due volte una proposta di legge governativa, ma che, non essendosi trovato un accordo, si passò la mano a un gruppo di parlamentari. Ora, che tipo di disegno di legge è stato presentato (prima del presente decreto) in sede parlamentare? Su che cosa era basato questo primo disegno di legge? Era basato su alcuni fattori, principalmente su un'enorme fiscalità; addirittura si arrivava a tassare le bombole di ricambio del gas per questi accendini e soprattutto — cosa questa ancora più assurda — le licenze per le nuove produzioni nel settore erano concesse anno per anno. Quindi immaginiamoci se un produttore va ad investire milioni per magari l'anno dopo vedersi negato il rinnovo della licenza. Di qui, quindi, traspariva già in quel disegno di legge l'assoluta volontà di scoraggiare iniziative imprenditoriali che fossero al di fuori del monopolio. Per fortuna il disegno non è andato avanti in quest'Aula ed ora è stato presentato il decreto-legge che stiamo esaminando. Ho denunciato prima la carenza del Governo nella materia dicendo che ha atteso troppo tempo; ora denuncio anche il fatto che, dopo aver lasciato trascorrere tanto tempo invano, affronta il problema con un decreto-legge. Ecco perchè nemmeno questa volta è motivato lo scopo del decreto-legge. Certo ci sono dei ritardi e questi ritardi costringono a un certo momento anche a ricorrere al decreto. Ma perchè ci si è ridotti alla costrizione? Questo è il punto. Cosa dice dunque questo decreto-legge? Lo schema è quello del disegno di iniziativa parlamentare. È stato alleggerito il gravame fiscale; sono state abolite quelle famigerate imposte sulle bombole, ma poi sono stati tassati i pezzi di ricambio. È stata abolita, e questo è un grosso risultato, la restrizione sulle licenze le quali avrebbero dovuto essere rinnovate annualmente; ma consentitemi di dire

che erano storte talmente grossolane che evidentemente non potevano che essere eliminate. Il giudizio negativo che noi diamo sul decreto da un punto di vista politico si fonda sul fatto che certamente questo provvedimento non si accorda con lo sviluppo della tecnica e l'esigenza della nostra economia nazionale, anzi il tipo di decreto che è stato emanato ostacola e frappone ritardi all'avanzata anche in questi settori della nostra tecnologia e della nostra economia. È un modo chiuso, è un modo conservatore di proporre i temi dello sviluppo della produzione nel nostro Paese anche se ne rappresenta un settore limitato. Siamo d'accordo con alcune preoccupazioni del relatore circa il fisco, ma quanto da noi proposto in Commissione, e cioè l'abolizione delle ultime parole del comma primo dell'articolo 1, là dove si definisce qual è l'accendino e che si conclude con le parole: « e che nell'uso sostituisca i fiammiferi », ebbene la nostra proposta di abolire queste parole, esula dal ristretto concetto tributario inteso in senso tecnicistico fine a sè ed apre un altro ragionamento di tipo politico che è quello più generale, di togliere man mano dalla legislazione italiana tare del passato che impediscono il rinnovamento di indirizzi e l'avvento di nuove strutture produttive e non monopolistiche e non protette. E non conta se le cose che stiamo affrontando sono di rilevanza modesta nell'ambito dell'economia italiana. Il problema è di metodo. Cioè, ad esempio, noi diciamo che anche se si dovessero lasciare le cose così come sono previste nel decreto ai fini fiscali, sarebbe comunque giusto abolire le parole che prima ho citato per non tenere ancorato nel vecchio quanto viene avanti di nuovo, proposto dalla vita che cammina in materia di applicazioni tecniche e di organizzazione produttiva. Ecco perchè proponiamo un emendamento soppressivo di quelle parole; perchè, consentitemi di fare alcune considerazioni, quelle parole fanno di arcaico; si ritorna un po' all'età della pietra e mi suggeriscono la figura dei ragazzini che nei greti dei fiumi giocando con le pietre provocano il fuoco.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue C E R R I). E voglio proprio sperare che squadre della finanza non pretendano anche in casi come questi il contrassegno di fabbricazione. È come se, all'epoca dei carri trainati dai cavalli, sostituiti poi dagli autocarri, avessimo definito questi ultimi come un qualcosa « che nell'uso sostituiscono i carri trainati dai cavalli ».

Certo sul terreno economico, che deve essere il punto di riferimento fondamentale, vengono a crearsi altri movimenti, altri interessi complessi e utili alla generalità degli interessi nazionali.

Ed anche sul terreno pratico d'altronde, ad esempio, l'uso preminente degli accendini da tavolo, che sono dei veri soprammobili, non mira a sostituire i fiammiferi. Quindi non si possono fare certe affermazioni, e tuttavia si fanno perchè si vuole restare ancorati al principio della connessione con l'impostazione tributaria dei fiammiferi per estenderla anche agli accendini. E allora, se le cose stanno così, altro che partire dai 28.000 colpi mediamente prodotti da un accendino in quattro anni e dire che se si fosse trattato di fiammiferi, ci sarebbe stata una determinata imposta per cui bisogna farne pagare una equivalente. Non è valido, nei tempi economici di prospettiva, dire che quello degli accenditori è un settore che si fonda sull'imposizione sui fiammiferi, come si afferma nella relazione. Perchè?! Non è una necessità tassativa questa! Chi lo ha stabilito? Ecco perchè ha torto la stampa di destra quando dice che è in corso al Senato la battaglia dei fiammiferi; semmai è in corso al Senato la battaglia degli accendini per affermare nel nostro Paese una produzione nazionale in questo settore.

Onorevole relatore, noi non sosteniamo che debba venir meno la fiscalità sugli accendini solo perchè esiste il monopolio dei fiammiferi; diciamo che la fiscalità proposta nel decreto deve avere una differenziazione di-

versa, più realistica. Ma il relatore e il Governo affermano di preoccuparsi di difendere le entrate dello Stato, cioè i 24-25 miliardi che entrano nelle casse dello Stato attraverso le imposte sui fiammiferi. Ma anche noi vogliamo difendere le entrate dello Stato ed a questo proposito sosteniamo che è errato considerare gli accendini solo come concorrenti dei fiammiferi. Ad esempio, in nessun Paese europeo esiste l'imposta sugli accendini, neppure in Germania, dove invece c'è l'imposta sui fiammiferi. Ebbene, se è vero che in quel Paese è in aumento il consumo degli accendini, è altrettanto vero che è in aumento anche la vendita dei fiammiferi e questo perchè sono due cose diverse e non bisogna considerarle legate strettamente l'una all'altra. Infatti sia per gli accendini che per i fiammiferi ci sono dei *plafonds* per il loro uso.

L'onorevole relatore dice che i 25 miliardi vanno difesi. Certo, ma non in una trincea protezionistica, bensì attraverso una politica economica lungimirante. Ed è necessario in questo settore vedere in prospettiva e man mano costruire questa prospettiva per favorire l'irrobustirsi di una industria nazionale che oggi ricopre solo il 20-25 per cento del fabbisogno; il resto è importato dall'estero e spesso di contrabbando. Ma è anche una questione di prestigio della nostra industria. Abbiamo tanta manodopera specializzata nel nostro Paese ed abbiamo anche tanta capacità imprenditoriale e tanta fantasia, in particolare nel campo della metallurgia leggera, per poter affermare una industria nazionale in questo settore. Magari fossero 6.000 o 8.000, come si dice sulla stampa e anche in quest'Aula, gli attuali dipendenti nel settore della produzione dei fiammiferi! Sono invece press'a poco la metà. Ma l'obiettivo è proprio quello di portarli a quel numero mandando avanti una produzione nazionale nel settore degli accendini; ma con un

elevato regime fiscale blocchiamo invece questa visione delle cose e favoriamo il contrabbando che è altamente specializzato e smaltizzato in questo settore (come in quello delle sigarette) perchè qui il contrabbando raggiunge il 75 per cento ed in questo anno di carenza di norme ha potuto inoltre collaudare tutte le strade per rafforzarsi in vista dell'eventuale regolamentazione che ora sta arrivando.

Allora, per difendere i 25 miliardi, occorre avere fiducia anche — io dico — nella massa dei contribuenti. Ma cosa bisogna fare? Orientarsi ad estendere il pagamento dell'imposta, riducendola nella sua aliquota e non aggravandola quantitativamente sui pochi, sui più disciplinati, perchè di fatto, con l'alto fisco, raggiungeremo soltanto il risultato di agevolare il contrabbando.

Del resto, guardiamo quanto avviene nel campo delle sigarette. Ma siete voi stessi, maggioranza, a dire e ad aver compreso ormai che l'unico modo per contrastare il contrabbando nel campo delle sigarette è quello di diminuire il prezzo; non c'è altro modo e non si può dire certamente che non v'è repressione in questo settore.

Ma poi vorrei osservare che uno che acquista un accendino — consentitemi anche quest'altra considerazione — fa un investimento produttivo. Bisogna favorirlo, perchè, anche se fosse vero ciò che fu detto nella prima relazione al disegno di legge Valsecchi, e cioè che ogni accendino produce 28.000 colpi, ebbene significa che chi acquista un accendino compera tutti in una volta 28.000 fiammiferi. E allora bisogna favorire questo investimento nell'interesse e nel quadro di un'economia generale.

Gli stessi fiammiferi sono inoltre divisi in due categorie almeno: cioè ci sono quelli di prima necessità e quelli di lusso. Ed allora perchè non fare anche per gli accendini questo raffronto delle due categorie in modo da non applicare poi una imposta unica su tutti i tipi di accendino, ma applicare due diverse imposte: una per quelli di tipo normale e un'altra per quelli di lusso?

Tra l'altro, per completare il ragionamento, dirò che noi, in sede di discussione della riforma tributaria, proporremo l'assorbimen-

to dell'imposta dei fiammiferi con l'IVA; quindi nella nostra visione le cose sono ancora più distinte: da una parte gli accendini, che sono una cosa, dall'altra i fiammiferi.

Mi si conceda un'altra considerazione. Ora ci si preoccupa delle entrate dello Stato. Sta bene, questa preoccupazione è giusta, legittima e doverosa. Però fino al 1970, da quando è sorto il consorzio della SAFFA (del 1923, se ricordo bene) data della sentenza della Corte costituzionale, si è consentito al monopolio privato di incamerare degli interessi cospicui ai danni dello Stato, in definitiva, perchè in fondo la sentenza della Corte costituzionale ha voluto colpire questa speculazione.

Senza poi sollevare la questione dell'enorme lucro della SAFFA in relazione alla pubblicità sulle scatole dei fiammiferi, si dice che in Italia la SAFFA produca due miliardi di scatole di fiammiferi. Su questi due miliardi di scatole di fiammiferi è consentita la pubblicità, la quale sembra costi 1,50 e viene pagata 2 lire. Anche calcolando mezza lira per scatola di utile netto, alla SAFFA va in tasca un miliardo soltanto con questo tipo di pubblicità!

Ecco allora un motivo per aver paura degli accendini. Pertanto all'articolo 1 — e vado rapidamente verso la conclusione — noi proporremo vari emendamenti, anche soppressivi di alcuni punti, per graduare in modo diverso e più proporzionale il gravame fiscale: riusciremo ugualmente a fare incamerare dal nostro Stato oltre 3 miliardi, pur chiedendo l'abolizione dell'imposta sugli accendigas domestici.

In ogni caso quanto previsto dal decreto per gli accendigas domestici e per quelli incorporati in cucine economiche ed elettrodomestici in genere, deve essere rivisto profondamente perchè abbiamo procurato un notevole caos nel settore, e tra i fabbricanti di accendigas e tra i montatori di elettrodomestici e tra i loro rivenditori, e ciò indipendentemente dal gravame fiscale: vedi il problema delle licenze di cui tutti dovrebbero munirsi, i registri di carico e scarico, le ispezioni, eccetera. Vi sono state delle azien-

de che, frastornate da quanto disposto dal decreto, hanno chiuso i battenti. Il 6 maggio scorso, poi, è stato emanato il decreto sulle modalità di attuazione. In questa circostanza diamo atto al Governo ed ai funzionari di aver lavorato alacremente e in soli quindici giorni sono riusciti ad emanare questo congegno abbastanza complicato per le modalità di attuazione del decreto n. 163. Quale solerzia quindi è stata usata in questa circostanza! Occorrerebbe averla anche per decine e decine di altri disegni di legge i quali invece per mesi, spesse volte anche più a lungo, attendono le modalità di attuazione.

Ora, su queste modalità di attuazione mi permetto soltanto di fare due considerazioni tra le più cospicue che mi sembra di poter rilevare. Intanto tra le molte cose che si elencano per rilasciare la licenza di fabbricazione, c'è che occorre di fatto avere la fabbrica impiantata, giacchè è stabilito che per ottenerla una commissione deve vedere prima se tutto è idoneo. Si corre così il rischio che la licenza non possa essere concessa quando sono stati già investiti enormi capitali. Occorrerà quindi, almeno nell'attuazione, tener conto di questi fatti.

C'è poi un'altra questione, sulla quale abbiamo presentato un emendamento in quanto è molto delicata e sta particolarmente a cuore ai produttori: per ottenere la licenza bisogna allegare alla domanda i disegni dei pezzi che si intendono costruire; persino dei pezzi di ricambio! Ma ciascuno è geloso della propria produzione, e quindi non si può pretendere di far allegare il disegno del pezzo...

B O R G H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se vuole tutelarla, la brevetta!

C E R R I. Abbiamo fatto anche questa considerazione, ma non è sufficiente. Bisogna pur dire che anche da un punto di vista morale occorre avere l'assoluta tranquillità in simile circostanza. Inoltre già si afferma che « bisogna indicare i tipi degli accendini e delle parti di ricambio che si intendono costruire »; si tratta già di una definizione che può essere sufficiente e quindi, a maggiore titolo di garanzia per i produttori, si dovrebbe abolire il comma successivo.

Inoltre, molte perplessità ha sollevato la questione della costituzionalità o meno del settimo comma dell'articolo 3. Si riproduce di fatto letteralmente il testo contenuto nella legge 26 febbraio 1930, n. 105, dichiarato incostituzionale dalla Corte. Ora queste perplessità le nutre lo stesso relatore e le manifesta apertamente nella relazione. C'è invece chi distingue tra « dispositivo » della sentenza e « motivazione », rilevando difformità, a conferma della legittimità costituzionale del decreto-legge qui presentato. C'è poi, invece, il parere della 9^a Commissione che dice l'opposto e da tutto questo insieme di giudizi anche noi abbiamo profonde perplessità in materia.

Siamo invece d'accordo sul penultimo comma dell'articolo 3 che riserva l'esclusiva ai tabaccai per gli accendini normali.

Comunque — e concludo — signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il nostro atteggiamento indubbiamente è per ora (e pensiamo fino alla fine) un atteggiamento altamente critico e quindi del tutto negativo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

* **B A N F I**. In questa discussione sono già stati esaminati i vari aspetti, e mi potrò soffermare solo su due questioni che mi paiono essenziali per quanto riguarda il decreto-legge proposto. Non ne rifarò quindi la storia, ma mi limiterò alle osservazioni di natura costituzionale e di natura economica.

Sul piano costituzionale mi pare che non ci possono essere dubbi che l'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1930 è stato dichiarato incostituzionale nella sua interezza. Difatti, quando la Corte ha voluto dichiarare la illegittimità costituzionale di alcune parti di articoli, lo ha detto espressamente: ha dichiarato incostituzionale l'articolo 3, ultimo comma, della legge del 1923; l'articolo 1 ultimo comma, l'articolo 9, secondo comma, della convenzione. Quando è passata ad esaminare la legge del 1930 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tutto l'articolo 2 indistintamente.

A questo punto, onorevole Presidente della Commissione — e qui il problema investe anche la Presidenza del Senato — qual è il nostro compito? Di esaminare se nel decreto-legge sono ripetuti pedissequamente frasi, commi di articoli che siano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi. Leggo l'articolo 2 della legge del 1930, secondo e terzo comma: « È peraltro vietata la fabbricazione, l'importazione, la cessione e la vendita di apparecchi a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'inserzione sui medesimi del nome della ditta costruttrice ». Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riporta al comma 7 dell'articolo 3 esattamente questi due commi.

Ma quello che offende — e questo veramente offende, e la Commissione industria della nostra Assemblea si è veramente offesa — è che nella relazione al disegno di legge, convinti che i senatori non leggano, non guardino, che le cose passino così per maggioranze e minoranze, si dice che questo decreto-legge è emanato per dare osservanza alla sentenza della Corte costituzionale, e non si dice che una parte di un articolo dichiarato incostituzionale viene reintegrato, nè questo viene minimamente spiegato.

Il perchè lo sappiamo bene; noi socialisti da sempre siamo contro i monopoli, salvo che siano monopoli di Stato. La Costituzione dice che è consentita la riserva solo a favore dello Stato; non si possono surrettiziamente violare le norme della Costituzione, quindi il settimo comma è manifestamente incostituzionale.

Non mi soffermo oltre sull'argomento perchè la sua evidenza è assolutamente lampante e se dovesse essere approvata da una maggioranza qualunque, questa norma tornerà alla Corte costituzionale che non potrà che rilevare di essersi già espressa sull'incostituzionalità di tutto l'articolo 2 della legge del 1930. Ripeto, onorevole Sottosegretario, che se la Corte costituzionale avesse ritenuto illegittima solo una parte dell'articolo 2 lo avrebbe detto, come ha fatto in altri casi. Quindi sotto il profilo costituzionale la questione non presenta alcun dubbio.

Resta poi il problema di natura economica. Si dice: non si può consentire la vendita di apparecchi, di accendini a scopo pubblicitario

perchè questo farebbe concorrenza ai fiammiferi. Questo è, mi pare, l'argomento sostanziale perchè non ne vedo altri. C'è un altro motivo? Dal relatore attendo di conoscere se ci sono altri motivi. Se non ce ne sono, occorre mettere in evidenza che esiste una norma, pure costituzionale, che tutela il diritto di libertà dell'intrapresa privata, purchè non ci siano ragioni sociali — e qui non vedo ragioni sociali — che limitino questo diritto.

Perchè mai un'azienda che distribuisce orologi a scopo pubblicitario non deve poter distribuire, se vuole, degli accendini al medesimo scopo? Si distribuiscono libri, si distribuiscono oggetti di ogni natura, ma questi no, perchè la SAFFA non vuole! Non c'è altra spiegazione infatti, onorevole Sottosegretario; in caso contrario me lo dovete dire. Quella della concorrenza, ripeto, non è una spiegazione costituzionalmente valida perchè la Costituzione e le norme del Mercato comune vietano qualunque attività che limiti la concorrenza. Non vi è altra possibilità di interpretazione di tali norme.

Certamente noi non chiediamo che gli apparecchi venduti a scopo pubblicitario siano sottratti al pagamento delle imposte di fabbricazione, delle sovrimposte o delle tasse relative all'importazione, questo è evidente. Volete garantirvi l'entrata? Io non avrei nessuna difficoltà nemmeno a rivedere la tabella dell'articolo 1. Evidentemente avete fatto i conti; l'imposta di fabbricazione prevista dalle lettere a), b), c) e d), sia pure con la soppressione per gli elettrodomestici, avete calcolato che vi dà un certo importo. Se si aggiunge a questo anche quello dell'imposta di fabbricazione sugli accendini venduti a scopo pubblicitario, l'introito per lo Stato è manifestamente garantito. Si possono così impiantare anche in Italia altre industrie.

Ma quando si dice che si devono impiantare in Italia altre industrie, si riprende l'argomento degli occupati nelle aziende che producono fiammiferi. Perchè allora, onorevoli colleghi, non avete vietato anche la produzione e l'importazione di tessuti, visto che le nostre industrie tessili vanno diminuendo giorno per giorno di manodopera occupata? Qualunque trasformazione tecnologica comporta delle modifiche nell'impiego della ma-

nodopera, questo avviene sempre. Ci sono crisi di settore; in tutti i settori abbiamo crisi che sono la conseguenza delle modificazioni dei consumi. Una volta tutti portavano il cappello, adesso non si porta più, e quindi si sono verificate larghissime disoccupazioni e numerose chiusure di cappellifici. Ma con questo abbiamo forse introdotto una legge che obbligava tutti i cittadini a portare il cappello? Evidentemente no. Quindi questa riserva non ha senso. (*Interruzione del senatore Oliva*). Certo, sono passati alle parrucche, ma sono un'altra cosa. In tutti i settori c'è un rinnovamento nella produzione, soprattutto in un momento in cui la tecnologia fa passi da gigante così rapidamente.

Un altro punto che abbiamo sottolineato presentando un emendamento è quello della riserva di vendita da parte dei tabaccai. Anche noi abbiamo ricevuto centinaia di telegrammi dai tabaccai che si lamentano. Abbiamo anche ricevuto e riceviamo tutti i giorni centinaia e migliaia di telegrammi dalle organizzazioni sindacali che vogliono questo e quell'altro aumento, ma non è che sempre glielo concediamo. Non possiamo, solo perchè i tabaccai protestano, affidare loro il monopolio del commercio degli accendini, quando in tutti i Paesi europei li vendono anche i giornalai, si vendono nelle stazioni, li vendono i grandi magazzini. Del resto anche la Rinascente li vende, forse avrà una licenza particolare, ma anche qui è prevista una licenza particolare.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare una serie di emendamenti i quali garantiscono l'introito previsto, anzi tendono ad aumentarlo, ma tendono anche ad impedire il mantenimento di un monopolio privato in questo settore.

Poche parole sul decreto 22 aprile 1971, decreto approvato due giorni dopo il decreto-legge. Io mi rallegro della velocità; è la prima volta che vedo un regolamento che segue di due giorni la presentazione al Parlamento della legge. Viva lode dunque ai funzionari che con tanta solerzia hanno fatto questo lavoro. Però questo regolamento è abbastanza buffo. Basti pensare alle norme in esso contenute relative alla importazione degli apparecchi di accensione azionati da

pietrina focaia: « La direzione generale dei Monopoli di Stato può cedere agli importatori al prezzo di vendita pubblica le pietrine focaie ». Il testo dice che la direzione « può cedere », per cui l'importatore che importa magari 10.000 accendini senza pietrina focaia deve fare la domanda e il Ministero può — non si dice che deve — cedere le pietrine.

Altrettanto singolare è l'articolo 7 concernente la licenza di fabbricazione di questi apparecchi. Vi si dice che chiunque può decidere di impiantare uno stabilimento in Italia, ma prima ancora di impiantarli deve ottenere la licenza di fabbricazione la quale non solo deve indicare i locali e tutto il resto, ma deve — lettera e) — specificare il tipo, le caratteristiche degli accendini che verranno prodotti dopo due o tre anni, cioè al momento in cui lo stabilimento sarà in grado di funzionare. Pertanto chi ha interesse sa quale tipo di accendini vorrà costruire tra due anni il suo concorrente.

Questo è veramente troppo. Questo decreto, onorevole Sottosegretario, mi dispiace dirlo, supera veramente ogni limite immaginabile. Siamo qui per fare leggi giuste e uguali per tutti. Se ha un senso la norma generale secondo cui la legge è uguale per tutti, qui stiamo violando macroscopicamente l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Con questo ho finito. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza:

A R N O N E , Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA,

PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — Il Senato,

con riferimento alla tempesta monetaria che ha sconvolto il sistema valutario europeo, le cui ripercussioni a catena, lungi dall'aver perso forza dirompente, hanno portato all'allineamento della lira sul fronte delle monete più deboli;

rilevato il fatto che si è ripetuto, in dimensione più grande e con maggiori effetti lesivi, il fenomeno che si presentò all'assemblea congiunta del FMI e della Banca mondiale a Washington, nell'ottobre 1969, dopo che fu decisa dalla Germania federale la proroga della chiusura dei mercati valutari;

di fronte ai provvedimenti di rivalutazione del franco svizzero e dello scellino austriaco ed al fatto che l'impatto della tempesta sull'Europa dei sei, ed in particolar modo sull'Europa verde, con il conseguente accordo « discorde » in merito ad un'apparente soluzione comunitaria della crisi valutaria, ha evidenziato la fragilità dell'edificio europeo e la solidità, al contrario, degli istinti nazionalistici;

ricordato che è stato ritenuto, dalle autorità monetarie, che le parità mobili non potessero nuocere al buon funzionamento della CEE, ma che, al contrario, « modesti adattamenti annuali delle parità, destinati a compensare le divergenze nella evoluzione dei prezzi, che si producono in dipendenza di obiettivi e di politiche economiche non sufficientemente coordinate » siano « preferibili a variazioni di più grande ampiezza che vengono solitamente decise sotto la spinta di eventi esterni, dopo un periodo agitato da forti movimenti speculativi »;

premessi che tali movimenti speculativi sono ricorrenti ed ormai consueti, come è stato dimostrato dall'impetuosa ondata di dollari « erratici » che si è abbattuta sul sistema valutario della Germania federale, che ha tentato di abbattersi sullo yen e che certo si potrà abbattere su tutte le divise, quando la situazione eccedentaria della relativa bilancia dei pagamenti le indicasse in stato di essere rivalutate;

affermato che la peggior politica monetaria è quella di subire, per un costante os-

sequio ad una « politica delle mani nette » che, nella nostra storia, ha portato sempre all'Italia conseguenze negative;

poichè l'Italia, nella sua politica monetaria, pare essersi ispirata ad una concezione provincialistica, con lo sguardo entro i confini del Mercato comune (una specie di economia curtense in chiave moderna), mentre l'interscambio si apriva, come sempre più si apre, con impegno possente, verso vasti orizzonti;

ricordato, altresì, che il principio enunciato dal Trattato istitutivo della CEE, secondo cui il tasso di scambio è un problema di interesse comune, è ormai smentito dai fatti e si è svuotato di contenuto, malgrado i compromessi in atto;

poichè il sistema di cooperazione internazionale creato a Bretton Woods 26 anni or sono, e che ha dato frutti positivi ed una certa stabilità nell'arco monetario internazionale, mostra ormai la corda ed è esaurito prima ancora che si sia trovato il modo di sostituirlo con un altro sistema più aderente al sistema valutario internazionale;

dato che le parità fluttuanti (sistema che lascia i cambi muoversi liberamente in relazione alla domanda ed all'offerta), le parità flessibili (con allargamento dei margini di oscillazione) e le parità mobili (sistema in cui le variazioni dei rapporti di cambio si muovono in funzione dell'andamento delle curve dei costi e dei prezzi) non possono adottarsi indiscriminatamente al di fuori di un sistema, cioè senza obbedire ad una linea chiara ed illuminata di politica monetaria che tenga conto degli interessi nazionali, dell'esigenza di stabilità delle monete e dell'esigenza di sviluppo dell'interscambio delle merci e dei servizi;

ricordato, ancora, che il governatore della Banca d'Italia ha, in una recente intervista, affermato che: « Tutti noi siamo perfettamente consapevoli che il sistema monetario internazionale, così come funziona attualmente, non è più compatibile con uno sviluppo economico equilibrato. Siamo assolutamente convinti che sia necessario modificarlo. I diritti speciali di prelievo, per i quali l'Italia si è battuta tra i primi, tende-

vano a questo. L'ampliamento dei margini di oscillazione dei tassi di cambio (altra nostra tesi, e non da oggi) era un altro strumento in questa direzione. Ma il tema più grosso ed urgente riguarda il mercato dell'eurodollaro. Non si può continuare a consentire che un mercato di capitali di quelle dimensioni sia sottratto a qualsiasi tipo di disciplina»,

impegna il Governo:

a promuovere, attraverso i competenti canali e facendo leva anche sugli organismi e sugli strumenti comunitari, la creazione di un nuovo sistema di controllo della liquidità internazionale e dei cambi che riporti stabilità nel campo delle divise, con il rispetto degli interessi delle singole comunità nazionali, in previsione di possibili ondate speculative dei capitali vaganti e dell'eurodollaro: mezzi valutari che determinano crisi, provvedimenti di difesa particolare e conseguenze negative sulle collettività che incidono sull'interscambio, sulla domanda globale e sulla produttività. (moz. - 78)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

PARRI, ANDERLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

a) le ragioni che hanno indotto il Governo italiano ad accettare le misure adottate a Bruxelles nel tentativo di risolvere la crisi monetaria internazionale;

b) le ragioni di ordine economico e politico che hanno indotto il Governo italiano a mantenere l'attuale parità della lira con il dollaro statunitense;

c) le ragioni per le quali, in sede comunitaria prima e in sede nazionale poi, non è stato possibile o non si è ritenuto conveniente intervenire drasticamente per impedire i grandi movimenti speculativi di capitale e se non si ravvisi la necessità di

promuovere una nuova sistemazione del mercato internazionale dei capitali;

d) le ragioni per le quali a Bruxelles non è stato posto esplicitamente il problema della valutazione del dollaro rispetto all'oro ed alle principali monete europee. (interp. - 455)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

MANENTI, TOMASUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della carenza di personale venutasi a determinare nell'opera di custodia dei musei a seguito dell'emanazione della circolare n. 114 del 2 aprile 1971, con la quale si è disposto che i custodi prestino servizio di guardia notturna per un totale di 36 ore settimanali, invece delle 84 ore che prestavano precedentemente, ciò che comporta un'ulteriore forte carenza del personale durante le ore di apertura diurna dei musei.

In particolare, il Palazzo Ducale e la Galleria nazionale delle Marche in Urbino, già carenti di personale prima di tali disposizioni, si vedranno ulteriormente aggravata la situazione allorchè dovranno essere riaperte le sale attualmente chiuse per lavori di restauro.

Per non arrivare alla paralisi completa del servizio di custodia della Galleria, si è intanto provveduto ad un servizio limitato di guardia notturna, alla chiusura per un giorno alla settimana di tutto il Palazzo Ducale e della Galleria nazionale delle Marche ed alla chiusura completa per tutta la settimana di alcune sezioni del piano nobile e di tutto il secondo piano, recando un grave danno alla vita culturale ed alle attività turistiche della città. Infatti, ogni giorno aumentano le proteste di quanti si recano in gita nella città di Urbino e trovano, specie nei giorni festivi, la Galleria chiusa.

Tale situazione si aggraverà ulteriormente con l'approssimarsi della stagione estiva quando l'afflusso dei turisti e degli stranieri si intensificherà.

Si chiede di sapere, inoltre, quali provvedimenti il Ministro intende adottare per fornire al Palazzo Ducale ed alla Galleria nazionale delle Marche di Urbino il necessario personale, al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza e per soddisfare le esigenze del turismo nella città ducale, e, infine, entro quanto tempo intende far completare i lavori di restauro della facciata principale del Palazzo Ducale, in quanto le armature metalliche, da lungo tempo installate, costituiscono un serio impedimento alla veduta del Palazzo stesso. (int. or. - 2367)

NOÈ, COLLEONI, BATTISTA, TRABUCCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale atteggiamento intende assumere il Governo di fronte al raggiunto accordo tra Francia e Germania per la progettazione e la costruzione, per gli anni '80, di due prototipi di reattori veloci autofertilizzanti della potenza di un milione di chilowatt ciascuno, nello spirito della nota proposta Unipede.

Soltanto una nostra rapida decisione di adesione alla predetta iniziativa potrà porci nella condizione di acquisire tempestivamente quelle conoscenze tecnologiche che sono assolutamente indispensabili perchè il nostro Paese mantenga, in questo settore, un livello industriale adeguato alle proprie esigenze ed alle proprie tradizioni. (int. or. - 2368)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FARNETI Ariella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il provveditore agli studi di Forlì, contravvenendo allo spirito ed alla lettera della legge e ad una prassi instauratasi in quella città, con soddisfazione di tutti gli interessati, fin dall'anno scolastico 1969-70, ha deciso l'esclusione,

dalla Commissione incarichi e supplenze per il personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, del rappresentante del sindacato-scuola CGIL, ciò che ha sollevato profonda indignazione non solo fra gli aderenti a quel sindacato, ma anche fra insegnanti degli altri sindacati-scuola confederali che vedono nell'esclusione un tentativo di emarginare i sindacati-scuola delle grandi confederazioni del lavoro a vantaggio dei molti sindacati autonomi.

Si chiede pertanto di sapere quali misure il Ministro intenda adottare per reintegrare nella Commissione il rappresentante del sindacato-scuola CGIL. (int. scr. - 5188)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già int. or. - 1725) (int. scr. - 5189)

PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti ritiene di dover adottare, con carattere d'urgenza, per evitare che nel tenimento del comune di Atena Lucano un importante patrimonio archeologico, costituito da mura antiche del terzo secolo avanti Cristo, venga danneggiato da lavori stradali in corso.

L'impresa che esegue i lavori della strada a scorrimento veloce che deve congiungere la valle dell'Acri con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione comunale di Atena Lucano, ha accumulato sulle antiche mura terra e detriti di scarico.

La Soprintendenza alle antichità e belle arti, con l'ordinanza n. 1615 del 16 giugno 1969, ha revocato la concessione, ma l'impresa non ha provveduto per lo sgombero del materiale ed ha continuato ad accumulare detriti sulle mura.

L'interrogante ritiene che sia necessario, ed estremamente urgente, un intervento con il quale si faccia obbligo all'impresa che ha creato il danno di rimuovere i detriti ed isolare le mura, e ritiene, altresì, che sia assolutamente necessario che i lavori vengano

no eseguiti sotto il diretto controllo e con la responsabilità della Soprintendenza ai monumenti. (int. scr. - 5190)

DI PRISCO, TOMASSINI, MASCIALE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per garantire il lavoro ai dipendenti della ditta « Filodont » di Roma, la cui direzione, con atto d'imperio, ha licenziato i lavoratori in massa in data 9 maggio 1971

I lavoratori, forti del loro diritto al lavoro e per il fatto che l'azienda non ha mai riscontrato deficienze di produzione, hanno occupato la fabbrica per richiamare gli organi responsabili e l'opinione pubblica sulla necessità di difendere il loro posto di lavoro. (int. scr. - 5191)

PENNACCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per sapere se sono stati informati dello stato di grave disagio in cui versano gli agricoltori ed i coltivatori di Andria e dei comuni limitrofi, i quali, per effetto di eccezionali calamità atmosferiche, in particolare delle gelate, sono esposti, per la corrente annata agraria, in alcune zone, alla pressochè totale perdita della produzione olivicola

Poichè tale coltura ha prevalente importanza nell'economia locale, si sollecita il Governo a temperare le conseguenze dannose determinate dai lamentati eventi con opportuni provvedimenti, quali l'esenzione dalle imposte fondiari relativamente ai terreni colpiti, la concessione di prestiti agrari a tasso agevolato, l'accelerazione delle procedure di pagamento del prezzo d'integrazione dell'olio della campagna 1969-70 ed una rapida istruttoria delle pratiche dell'annata 1970-71.

Tali provvedimenti appaiono necessari in relazione al riflesso positivo che possono avere sulla disoccupazione agricola che in Andria è tuttora particolarmente acuta ed occasione di incontrollabili perturbamenti sociali. (int. scr. - 5192)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 14 maggio 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 14 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione (1673).

VALSECCHI Athos ed altri. — Regime fiscale degli apparecchi di accensione (1373).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (1674).

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, concernente provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio Calabria (1677).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

476ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 MAGGIO 1971

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari